

CAMERA DEI DEPUTATI N. 767

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(SCELBA)

E DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(PICCIONI)

DI CONCERTO CON TUTTI I MINISTRI

Ratifica ed esecuzione degli Accordi per la Comunità europea di difesa

Seduta del 6 aprile 1954

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con il presente disegno di legge il Parlamento è chiamato a dare la sua approvazione, ai fini della ratifica, agli accordi firmati a Parigi il 27 maggio 1952 e relativi alla istituzione di una Comunità europea di difesa (qui appresso denominata C. E. D.). Si tratta, più specificamente, del *Traité instituant la Communauté européenne de défense* e di numerosi allegati — elencati nel capitolo III qui appresso — i quali lo completano e vengono pertanto assieme ad esso sottoposti all'approvazione legislativa.

CAPITOLO I.

SIGNIFICATO E PORTATA
DEGLI ACCORDI

1. — Gli accordi istitutivi della C. E. D. costituiscono una nuova, importante realizzazione della politica di integrazione europea che il Governo italiano persegue.

La politica estera del Governo si muove lungo linee chiare e precise: esse sono il mantenimento della pace e della libertà, la tutela dei supremi valori della civiltà occidentale.

il consolidamento della sicurezza, la ricerca di migliori condizioni di vita per il popolo italiano. Per la soddisfazione di questi obiettivi, lo sviluppo storico e la realtà politica dell'Europa indicano la politica di unificazione europea come la via concreta da seguire.

Questo sviluppo, questa realtà indicano chiaramente ad ogni osservatore obiettivo che, per adeguarsi alla scala dei valori odierni, le Nazioni europee devono riunire le loro forze, devono sommare le loro consistenze demografiche ed integrare le loro capacità economiche. Divise, le singole nazioni europee — è d'uopo riconoscerlo — non sono in grado di dare il contributo decisivo che loro spetterebbe al raggiungimento degli obiettivi suindicati di pace, libertà, sicurezza e benessere. Una Europa unita, invece, potrà far sentire, con un peso che sarà forse determinante per i destini dell'umanità, la sua parola a favore della pace e della libertà nel mondo; ed in una Europa unita, in un mercato di assai più ampio respiro, i problemi economici e sociali delle singole nazioni troveranno migliori e più rapide possibilità di soluzione.

Ad un tale riconoscimento della realtà politica si ispira, con lungimirante visione, l'articolo 11 della Costituzione italiana nel dettare i principi fondamentali della nostra politica estera. Questi principi, infatti, non solo prevedono ma incoraggiano gli sviluppi di una politica unificatrice che assicuri la pace e la giustizia tra le Nazioni, ed additano, nel superamento delle rigide posizioni di sovranità nazionale, la strada idonea a tal fine.

L'articolo 11 della Costituzione e la politica europeista che da esso trae ispirazione e forza sono del resto, come è stato largamente ed autorevolmente riconosciuto, nella linea della migliore tradizione storica italiana. Perfino durante il nostro Risorgimento, quando più forte fu il lievito dell'idea nazionale, questa idea non soffocò ogni altro pensiero, e l'aspirazione verso più ampi orizzonti europei trovò la sua formulazione nel pensiero politico di un Cattaneo, di un Mazzini, di un Cavour. La politica di pace e di ampia collaborazione europea seguita costantemente dall'Italia liberale si ispirava di questo senso, di questa visione europea.

La visione socialista, dal suo canto, si nutre dalla stessa radice del principio dell'unità dei popoli al disopra dei contrapposti interessi nazionali ed i più rappresentativi esponenti di questa ideologia fin dal secolo passato ritennero che, per la forza dell'evoluzione storica, questo processo di unificazione sarebbe appunto cominciato dai paesi europei di più avanzato sviluppo economico ed industriale. E quanto infine al pensiero cristiano — filone fondamentale nei secoli della storia italiana — esso è stato, per la sua stessa essenza universalista, un fermento continuo di superamento delle divisioni e dei nazionalismi.

La necessità di imprimere al processo di unificazione europea — il quale aveva già avuto nel periodo tra le due guerre mondiali i suoi convinti assertori — un corso urgente e concreto si è imposta subito dopo il termine dell'ultimo conflitto. Di fronte al disastro in cui lo scatenarsi dei nazionalismi aveva sommerso l'Europa, di fronte alla immensità delle rovine seminate dalla guerra, gli uomini politici dell'Occidente sentirono l'imperativo di creare una solidarietà europea che impedisse per sempre, superando quei nazionalismi, il ripetersi di un simile disastro e che consentisse uno sforzo comune di ricostruzione. Le prime realizzazioni in tal senso sono state, come è noto, l'Organizzazione economica per la cooperazione europea ed il Consiglio d'Europa.

Queste Organizzazioni hanno svolto e continuano a svolgere un'attività importantissima nei settori delle rispettive attribuzioni. La loro stessa costituzione organica ha limitato peraltro fin dall'inizio il campo delle loro possibilità, ai fini di una più profonda unificazione europea: si tratta infatti di organismi internazionali in seno ai quali le singole Nazioni partecipanti conservano intatta la loro sovranità ed i loro poteri.

Sei Nazioni — il Belgio, il Lussemburgo, la Francia, l'Italia, l'Olanda e la Repubblica Federale tedesca — hanno quindi scelto, per passare ad una concreta fase di unificazione europea, un cammino nuovo. Quel cammino, cioè, che le ha portate alla istituzione della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e della C. E. D. Organismi questi ai quali gli Stati Membri cedono liberamente alcuni loro poteri — con le corrispondenti limitazioni della propria sovranità — affinché siano esercitati da istituzioni comuni in vista di obiettivi comuni: organismi non più internazionali quindi ma, come è invalso chiamarli, supranazionali.

Va quindi, ad opportuno chiarimento, precisato che se queste Comunità comprendono per ora le sole sei Nazioni sovraindicate, ciò dipende dal fatto che la realtà politica le ha presentate come più facilmente attuabili in questo più ristretto ambito. Il che naturalmente non significa che questo campo sia chiuso ed esclusivo: tutt'altro. È stata anzi particolare preoccupazione dei negoziatori dei due Trattati per la Comunità carbosiderurgica e per la Comunità difensiva lasciare ogni porta aperta affinché, attraverso l'adesione e l'associazione, tutte le Nazioni europee, che nutrano ideali di pace e di libero vivere democratico, possano partecipare concretamente alla costruzione della nuova Europa.

La Comunità del carbone e dell'acciaio è ormai da quasi due anni in funzione. Essa assolve egregiamente il suo compito al servizio dell'Europa. La Comunità di difesa si presenta come un nuovo passo sullo stesso cammino, di portata più profonda e più vasta e tale quindi da avere una importanza decisiva nel processo di unificazione europea: ed il Governo italiano ha inteso appunto sottolineare questo fondamentale aspetto e tutta l'importanza che esso vi attribuisce, quando ha chiesto ed ottenuto l'inclusione, nel testo del Trattato, delle disposizioni contenute nell'articolo 38, con le quali viene aperta la via ai necessari sviluppi verso la creazione della Comunità politica europea.

Il citato articolo 38 fissa una procedura intesa a promuovere infatti l'ulteriore evoluzione della Comunità difensiva verso una

organizzazione europea a struttura federale o confederale. La spinta europeistica contenuta in detto articolo ha già dato le mosse, come è noto, ad una intensa attività: dapprima una Assemblea cosiddetta ad hoc, composta da settori eminentemente rappresentativi dei Parlamenti dei sei Paesi, ha elaborato e sottoposto ai Governi un progetto di Trattato per la creazione di una Comunità politica europea fra i sei Paesi; in seguito i Governi dei sei Paesi hanno affrontato il problema e attraverso successive riunioni e conferenze — tuttora in corso — vanno definendo tutti i vari aspetti ed elaborando quelle soluzioni che dovranno formare poi oggetto di un Trattato fra i sei Paesi. L'unione dell'Europa appare così sempre più passare dal piano delle speranze e delle aspirazioni dei popoli a quello della concreta realtà.

Il processo di unificazione europea, che persegue il superamento degli antagonismi e della rivalità che per secoli hanno dilaniato il continente, pone naturalmente il problema della pacificazione franco-tedesca come elemento fondamentale, condizionatore di ogni concreto sviluppo. Non può concepirsi una pace stabile in Europa senza il raggiungimento di posizioni permanenti e feconde di intima collaborazione tra quei due popoli. La serietà e l'originalità delle realizzazioni comunitarie sta appunto nell'aver affrontato in pieno il problema e nell'offrirne una concreta, radicale possibilità di soluzione. La Comunità del carbone e dell'acciaio e quella della difesa sostituiscono agli interessi singoli e contrapposti delle Nazioni — nei tradizionali terreni su cui sono germinati nel passato i più pericolosi attriti fra Francia e Germania — un interesse comune e ne affidano la tutela ad istituzioni che sono al di sopra delle Nazioni stesse.

Fu la stessa Francia, compresa di questa necessità, che ha preso l'iniziativa, come già per la Comunità carbosiderurgica, della C. E. D. Essa infatti si rese immediatamente conto, non appena si pose il problema del riarmo tedesco, che occorreva, nell'interesse dell'Europa e del mondo, affrontarlo e risolverlo in modo originale e lungo le linee costruttive che lo sviluppo storico e la realtà politica indicano.

Di questo riarmo tedesco, del resto, tutte le Nazioni dell'Alleanza Atlantica si erano — specie dopo il conflitto coreano — rese del tutto convinte dato che non appare assolutamente concepibile il consolidamento di un qualsiasi sistema difensivo in Europa che lasci, proprio nel centro e nella zona maggiormente sensibile del nostro Continente, un

« vuoto » incolmabile. D'altra parte non sarebbe equo esimere la Repubblica Federale Tedesca dal dovere di contribuire a tale sistema difensivo del quale essa è tra le prime beneficiarie. Le altre Nazioni europee da tempo, infatti, si sobbarcano ad un onere che molto grava sulle loro economie e sulle loro finanze: un'esenzione a favore della Repubblica Federale verrebbe, in definitiva e con l'andare degli anni, a costituire una situazione di privilegio le cui conseguenze non potrebbero non essere, per gli altri, estremamente pericolose.

La C. E. D. è, in realtà, la migliore soluzione del problema tedesco, e all'infuori di essa esistono soltanto due alternative: la neutralizzazione della Germania o il suo riarmo unilaterale.

La neutralizzazione della Germania è una soluzione di impossibile attuazione. Si può neutralizzare una città ma non un Paese di molte decine di milioni di abitanti; e d'altronde non sarebbe né possibile né ammissibile mantenere permanentemente una discriminazione nei confronti del popolo tedesco così come di qualsiasi altro popolo. Il Trattato di Versailles ha d'altra parte già dimostrato come qualsiasi forma di riarmo unilaterale della Germania, sia pure limitato, finisca fatalmente per creare l'embrione di un nuovo grande esercito nazionale; anche più forte ed efficiente di quello che si era preteso sopprimere.

Il riarmo unilaterale della Germania, con la ricostruzione di una nuova Wehrmacht, comporterebbe sempre il rischio della rinascita del tanto temuto militarismo tedesco. È da tenere infine presente che molto difficilmente i tedeschi accetterebbero ora quei controlli e quelle limitazioni previste negli Accordi di Bonn e di Parigi ai quali la Repubblica Federale due anni fa diede la sua adesione soprattutto in considerazione del fatto che i suoi dirigenti considerano la C. E. D., più che una soluzione militare, la necessaria premessa alla creazione dell'unità europea della quale essi sono, oggi come ieri, convinti assertori.

2. — Gli accordi istitutivi della C. E. D. hanno incontrato la decisa opposizione dell'Unione Sovietica e degli altri Stati che dietro la cortina di ferro allineano la loro politica a quella dell'U. R. S. S. Ricercando i motivi di tale opposizione, occorre ricordare che l'U. R. S. S. prese, con una nota ufficiale in data 2 marzo 1952, una iniziativa per il riarmo della Germania: e questa iniziativa

andava oltre il riarmo previsto in seno alla C. E. D., in quanto contemplava addirittura la creazione di una forza nazionale tedesca con una industria bellica autonoma.

La ragione dell'opposizione sovietica alla C. E. D. non sta dunque nel fatto in sé che questa attui il riarmo della Germania. Un sintetico esame delle linee direttive della politica estera sovietica mostra invece con ogni chiarezza che l'U. R. S. S. è mossa nel suo atteggiamento da considerazioni inerenti al significato ed alla portata della Comunità — quali sono stati più sopra delineati — ai fini dell'integrazione politica dell'Europa. Quello cioè cui in realtà l'Unione Sovietica mira, attraverso la sua opposizione alla C. E. D., è impedire o almeno ritardare quanto più a lungo possibile quella nascita di una Europa unita e forte che essa ritiene a ragione il portato ultimo della Comunità.

La politica sovietica in Europa ha seguito nei tre ultimi lustri una linea direttiva evidente: quella di estendere sempre più ad occidente i confini del suo potere territoriale e, conseguentemente, di indebolire e dividere tra di loro gli Stati che potrebbero ostacolare questa avanzata. In tal modo l'Unione Sovietica si dimostra fedele continuatrice della tradizionale politica estera zarista; ed il comunismo diviene per essa un'arma ideologica al servizio di questa politica espansionista.

A seguito di questa politica l'U. R. S. S. ha esteso notevolmente le sue frontiere nel cuore dell'Europa a spese degli Stati Baltici, che furono annessi, della Finlandia, della Polonia, della Germania. Ed ha creato ad occidente di tali frontiere un ferreo sistema di Stati, dominati tutti da regimi comunisti, ad essa e tra di loro strettamente legati. Questo sistema costituisce in realtà una vera, completa integrazione di quegli Stati nel sistema politico, economico e militare dell'U. R. S. S.

Contemporaneamente, in Oriente, l'Unione Sovietica alternava in modo analogo, secondo i suoi interessi la diretta espansione territoriale con l'utilizzazione dei movimenti nazionalistici d'ideologia comunista. I risultati di tale politica sono stati la riconquista dei territori persi quaranta anni prima dalla Russia degli Zar, e l'istituzione dei regimi comunisti nella Cina e nella Corea del Nord. La guerra di Corea ed il conflitto indocinese sono le più recenti manifestazioni di questa complessa azione e ne mostrano un altro particolare aspetto: quello cioè inteso ad impegnare in estremo oriente, distraendole da altre responsabilità, ingenti forze occidentali.

Terminato il conflitto mondiale, l'Unione Sovietica non seguì l'esempio degli alleati occidentali che si affrettarono a smobilitare le loro forze e la loro industria bellica. Al contrario, non solo ingenti forze russe rimasero su piede di guerra al centro dell'Europa, ma fu dato anche particolare impulso allo sforzo di riarmo negli Stati costituenti il blocco comunista. In tal modo è stato costituito in tali Stati un numero di divisioni che si calcola non inferiore a 70, dotate di moderno materiale bellico di tipo sovietico standardizzato e inquadrato da ufficiali formati nelle scuole militari sovietiche; ed è stata organizzata, a scapito naturalmente dello sforzo di ricostruzione e della politica di progresso sociale, una grande industria bellica.

Un tale spiegamento di forze, una tale intensa preparazione non potevano essere destinate solo a scopi di difesa. È questa evidente constatazione che ha imposto all'Occidente di provvedere alla propria sicurezza. Esso lo ha fatto creando l'Alleanza Atlantica: e continua oggi su questa stessa via con la costituzione della C. E. D., il cui apporto alla sicurezza dell'occidente è costituito, ancor più che dal limitato numero di divisioni tedesche che verranno formate, dall'unione permanente che essa cementerà tra le Nazioni che vi partecipano.

Le recenti proposte sovietiche, presentate come alternativa alla C. E. D., poiché non implicano alcuna modificazione delle sostanziali cause, quali sono state più sopra delineate, dell'attuale situazione, non possono distogliere l'occidente dal suo cammino: in effetti è difficile — alla luce di tutte le considerazioni che precedono — vedere in essi altro che un nuovo tentativo di perpetuare lo *status quo* mantenendo l'Europa divisa e quindi debole. E l'effimera neutralizzazione della Germania che viene offerta appare, in tale luce, soltanto il preludio di una inevitabile sovietizzazione.

3. — Che la C. E. D. sia esclusivamente uno strumento di sicurezza e di difesa risulta anche da un esame tecnico del Trattato. Tutta la struttura prevista per la Comunità ed il suo funzionamento lo dimostrano senza possibilità di dubbi. Basta guardare, a titolo di esempio, all'articolo 2 il quale indica, come unico caso per l'entrata in funzione delle forze di difesa, una eventuale aggressione contro la Comunità o uno degli Stati Membri; basta soffermarsi sul congegno previsto per le misure più importanti, il quale richiede l'unanime decisione dei sei Paesi

ed esclude quindi che la Comunità possa essere trascinata in un'avventura. Lo stesso superamento delle forme più spinte di nazionalismo, che i singoli Stati fanno per unirsi in uno sforzo comune, è evidente garanzia del carattere nettamente difensivo della Comunità.

Tre altri aspetti della Comunità meritano ancora di essere sottolineati in linea generale prima di passare ad un più dettagliato esame tecnico degli Accordi.

Non appare inopportuno innanzitutto ricordare che il soldato italiano, a nessun altro inferiore per coraggio e resistenza ai disagi, ha dovuto affrontare tutte le guerre in passato scarsamente equipaggiato e male armato perché l'attrezzatura economica ed industriale del Paese non consentivano il mantenimento ed il rifornimento di un'organizzazione militare di grande potenza, proporzionata cioè alla sua popolazione. Mediante la C. E. D., per la prima volta nella storia militare, il soldato italiano disporrà dello stesso equipaggiamento e delle stesse armi del soldato francese e tedesco, nonostante che essi appartengano a Paesi economicamente più ricchi ed industrialmente più progrediti.

Nell'esercito europeo si fonderanno le Forze armate dei sei Paesi tutte onuste di gloriose ed antiche tradizioni militari. In tale fusione, la quale anche da questo punto di vista è prova di alta maturità nei popoli che partecipano alla Comunità, i sei Governi hanno ritenuto che tradizioni e patriottismo, lungi dall'indebolirsi, si rafforzeranno, armonizzandosi nel quadro più vasto della difesa dell'Occidente, ed affiancando al sacro ideale della Patria il nuovo ideale dell'Europa unita.

Un ultimo aspetto, anch'esso di essenziale importanza, si riferisce al fattore più propriamente economico della difesa. Nell'ultimo conflitto mondiale i problemi inerenti alla difesa hanno subito una profonda evoluzione e la potenzialità delle forze armate è apparsa sempre più legata alla capacità industriale. Il fattore economico e produttivo cioè tende a prendere il sopravvento su quello umano.

D'altra parte l'enorme aumento del costo delle armi tradizionali e le spese che nel campo bellico oggi comporta l'evoluzione della tecnica moderna fanno sì che un armamento adeguato in qualità e quantità alle necessità della difesa odierna possa essere approntato, e mantenuto al livello indispensabile, solo da Paesi che dispongono di ri-

sorse di un ordine di grandezza eccezionale, o da gruppi di Paesi che, attraverso una loro profonda unione ed integrazione, mettano assieme tali risorse.

Tali obiettivi, che nessuno dei sei Stati può pensare di raggiungere da solo, si conseguono attraverso la C. E. D.

CAPITOLO II.

SVOLGIMENTO DEI NEGOZIATI

L'iniziativa per la creazione della C. E. D. è stata presa dal Governo francese. Il 24 ottobre 1950 il Presidente del Consiglio, René Pléven, in un discorso all'Assemblea nazionale francese, proponeva la creazione, per la difesa comune, di un esercito collegato ad un sistema di istituzioni politiche europee.

La proposta francese si presentava in piena armonia con le vedute del Consiglio d'Europa, la cui Assemblea consultiva aveva adottato al riguardo una speciale raccomandazione l'11 agosto 1950. La stessa Assemblea il 25 novembre dello stesso anno, prendendo atto di una comunicazione fatta in argomento dal Ministro degli esteri francese, votava una nuova raccomandazione di appoggio all'iniziativa.

Su queste basi il 26 gennaio 1951 il Governo francese diramava gli inviti per la Conferenza a tutti gli Stati europei firmatari del Patto atlantico ed alla Repubblica federale di Germania.

Italia, Belgio, Germania e Lussemburgo aderirono senz'altro all'invito del Governo francese, mentre i Governi di altri Stati si limitarono ad inviare degli osservatori, riservandosi peraltro di partecipare in seguito alla Conferenza in modo completo ed attivo. Il Governo dei Paesi Bassi difatti, che in un primo momento si era limitato all'invio di osservatori, dava successivamente la sua piena adesione alla Conferenza inviando una propria Delegazione.

I lavori della Conferenza si iniziarono in Parigi il 15 febbraio 1951 e continuarono, salvo brevi interruzioni, fino alla firma del Trattato avvenuta ugualmente in Parigi il 27 maggio 1952.

Dopo questa data un « Comité intérimaire », la cui creazione è stata effettuata secondo quanto previsto dall'apposito Protocollo annesso al Trattato (cfr. qui appresso capitolo III, lettera B, n. 13), ha iniziato i suoi lavori che si protrarranno fino all'entrata in vigore del Trattato stesso. Come è specificato

nel Protocollo, tale Comitato interinale ha il compito, da una parte, di elaborare alcuni testi supplementari che dovranno essere messi in vigore contemporaneamente al Trattato e di compiere, d'altra parte, alcuni studi onde facilitare, al momento dell'entrata in vigore del Trattato, la esecuzione da parte del Commissariato dei compiti più urgenti.

CAPITOLO III.

STRUTTURA E CONTENUTO DEI DOCUMENTI FIRMATI

Nel corso dei lunghi negoziati la struttura del Trattato istitutivo della C. E. D. si è venuta progressivamente delineando, assumendo una fisionomia propria e differenziandosi sempre più dall'iniziale documento di lavoro presentato dal Governo francese. Questo documento rappresentava in realtà poco più che una semplice trasposizione delle disposizioni del Trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (qui appresso denominata C. E. C. A.) al tema della C. E. D.

A) TRATTATO.

Il *Traité instituant la Communauté européenne de défense* (qui appresso denominato Trattato) consta di:

a) *Un Preambolo*, in cui sono enunciati gli scopi e gli ideali politici che si vogliono perseguire con la creazione della C. E. D.

b) *Un corpo centrale di disposizioni diviso in sei titoli concernenti rispettivamente:*

Titolo I: Principi fondamentali (scopi e funzioni della Comunità).

Titolo II: Istituzioni della Comunità (Commissariato, Assemblea comune, Consiglio dei Ministri, Corte di giustizia).

Titolo III: Disposizioni militari (organizzazione ed amministrazione delle forze; statuto delle forze).

Titolo IV: Disposizioni finanziarie.

Titolo V: Disposizioni economiche.

Titolo VI: Disposizioni generali.

B) ALLEGATI.

Gli allegati sono particolarmente numerosi ed integrano varie disposizioni del Trattato. Essi sono:

- 1°) Protocollo militare;
- 2°) Protocollo giurisdizionale;
- 3°) Protocollo relativo al diritto penale militare;
- 4°) Protocollo finanziario;

5°) Protocollo sulle condizioni di remunerazione dei personali militari e civili della Comunità e sui loro diritti a pensione;

6°) Protocollo relativo al Granducato di Lussemburgo;

7°) Protocollo sulle relazioni tra la C. E. D. e l'Organizzazione del Trattato atlantico;

8°) Protocollo relativo agli obblighi di assistenza degli Stati membri della Comunità verso gli Stati membri del Trattato Nord-Atlantico;

9°) Convenzione relativa allo Statuto delle forze europee di difesa ed al regime commerciale e fiscale della C. E. D.;

10°) Protocollo di firma relativo all'adesione della Comunità alle Convenzioni internazionali sul diritto di guerra;

11°) Protocollo di firma relativo alla durata del periodo di servizio militare;

12°) Dichiarazione comune dei Ministri degli affari esteri sulla durata del Trattato;

13°) Protocollo relativo al Comitato interinale;

14°) Accordo previsto all'articolo 107 (§ 4-b);

15°) Trattato fra il Regno Unito e gli Stati membri della C. E. D.;

16°) Protocollo addizionale al Trattato Nord-Atlantico e relativo agli obblighi di assistenza dei membri del Trattato Nord-Atlantico verso gli Stati membri della C. E. D.

CAPITOLO IV.

LE DISPOSIZIONI DEL TRATTATO E RELATIVI ALLEGATI

Le disposizioni del Trattato e relativi allegati possono essere raggruppate in quattro categorie e cioè:

1°) Disposizioni di carattere istituzionale-politico e generali (suddivise in tre sezioni: A) Principi fondamentali; B) Istituzioni della Comunità; C) Disposizioni generali);

2°) Disposizioni di carattere militare;

3°) Disposizioni di carattere finanziario;

4°) Disposizioni di carattere economico.

TITOLO I. — DISPOSIZIONI DI CARATTERE ISTITUZIONALE-POLITICO E GENERALI.

SEZIONE A. — *Principi fondamentali* (Articoli 1 a 8 del Trattato).

Come sopra accennato, la fisionomia della C. E. D. nel corso dei negoziati si è venuta sempre più differenziando nei confronti di

quella della C. E. C. A. Tuttavia queste differenziazioni, rese necessarie dalla diversità delle materie cui i due Trattati rispettivamente si riferiscono, non tolgono una analogia fondamentale, sia nella impostazione politica, sia nella struttura giuridico-istituzionale delle due Comunità.

La C. E. D. ha infatti, come la C. E. C. A., il carattere di *Comunità supranazionale*, come è espressamente detto nell'articolo 1 del Trattato.

Non ci troviamo in presenza di un'alleanza militare di tipo tradizionale, ma di un organismo al quale gli Stati partecipanti trasferiranno una parte dei loro poteri sovrani. La Comunità prevede delle istituzioni comuni, delle Forze armate comuni (non coalizzate ma integrate) ed un bilancio comune.

La Comunità è un soggetto di diritto internazionale ed è dotata della capacità giuridica necessaria all'esercizio delle sue funzioni (articolo 7).

Come è indicato nel nome stesso, *la Comunità ha obiettivi esclusivamente difensivi*. Questi obiettivi, enunciati nel Preambolo, sono ulteriormente precisati nei primi articoli del Trattato.

La Comunità, nelle condizioni previste dal Trattato, assicura contro ogni aggressione la sicurezza degli Stati membri, partecipando alla difesa occidentale nel quadro del Trattato Nord-Atlantico. A tale scopo essa collabora con tutte le Nazioni libere ed in particolare *coopera strettamente con la Organizzazione del Trattato Nord-Atlantico* (qui appresso denominata N. A. T. O.) (articoli 2, 4, 5). Un apposito Protocollo (confronta capitolo III, lettera B, n. 7) facente parte integrante del Trattato (confronta articolo 127), specifica la forma nella quale tale cooperazione deve attuarsi prevedendo: a) consultazioni tra il Consiglio della N. A. T. O. ed il Consiglio della C. E. D. per le questioni concernenti obiettivi comuni nonché nei casi di minacce contro l'integrità territoriale (§ 1)-b); scambi di informazioni e contatti permanenti sul piano tecnico (§ 2)-c); l'inserzione di membri delle Forze europee di difesa (qui appresso denominate F. E. D.) nei quartieri generali dei Comandi N. A. T. O. appropriati (§ 3).

L'articolo 2, § 3, del Trattato determina le *condizioni che portano all'entrata in azione delle F. E. D.*, e gli impegni degli Stati membri in tal caso. Esso statuisce che ogni aggressione armata diretta contro uno qualunque degli Stati membri in Europa o contro le F. E. D., sarà considerata come un

attacco diretto contro tutti gli Stati membri. Questi e le F. E. D. porteranno allo Stato ed alle forze così attaccate aiuto ed assistenza con tutti i mezzi in loro potere sia militari sia di altro genere.

La portata di queste disposizioni è sviluppata ulteriormente dal contenuto degli impegni specifici di reciproca assistenza stabiliti con i Paesi firmatari del Patto atlantico e con la Gran Bretagna.

Gli *impegni di reciproca assistenza tra i Paesi C. E. D. e i Paesi N. A. T. O.* sono stabiliti in due appositi Protocolli figuranti in allegato al Trattato (confronta capitolo III, lettera B, n. 8 e 16), uno firmato dai sei Stati membri della C. E. D. e l'altro dai Membri della N. A. T. O. Essi costituiscono assieme praticamente un accordo con il quale gli Stati membri della N. A. T. O. si impegnano a considerare come attacco diretto contro di essi ai sensi del Trattato Atlantico (articolo 5) l'attacco armato portato contro uno o più Stati membri della C. E. D. o le F. E. D. ed eguale impegno assumono gli Stati membri della C. E. D. in caso di attacco armato portato contro uno o più Stati membri della N. A. T. O. o le loro forze armate. I due Protocolli specificano le zone geografiche entro le quali gli eventuali attacchi armati produrrebbero le conseguenze sopra menzionate.

Un vincolo più stretto stabilente il reciproco impegno di intervento, con tutti i mezzi — militari ed altri — in loro potere, in caso di attacco armato ad uno dei rispettivi territori europei, lega tra loro, con apposito Trattato che figura ugualmente allegato al Trattato C. E. D. (confronta capitolo III, lettera B, n. 15), *la Gran Bretagna e gli Stati Membri della C. E. D.*

SEZIONE B. — *Organi della Comunità.*

(Articoli 8 e 19 a 67 del Trattato).

Come nella C. E. C. A. così anche nella C. E. D. si hanno quattro organi (articolo 8 del Trattato): 1°) il Commissariato, organo supranazionale, che esercita in seno alla Comunità una funzione comparabile a quella del potere esecutivo in seno agli Stati; 2°) l'Assemblea comune (qui appresso denominata Assemblea), incaricata principalmente di esercitare un controllo politico sull'azione del Commissariato; 3°) il Consiglio dei Ministri (qui appresso denominato Consiglio), il cui compito fondamentale è quello di armonizzare l'azione del Commissariato con la politica dei Governi; 4°) la Corte di

giustizia (qui appresso denominata Corte) che assicura il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione del Trattato.

1°) COMMISSARIATO.

(Articoli 19 a 32 e numerosi altri del Trattato, nonché varie disposizioni degli allegati)

a) *Funzioni e compiti - Rinvio.*

Il Commissariato è l'organo principale della Comunità, al quale incombe la realizzazione degli scopi indicati dal Trattato stesso; a questo fine il Commissariato è investito di poteri di azione e di controllo (articolo 19).

Le modalità concrete con cui il Commissariato persegue specificamente gli scopi che gli sono assegnati ed esercita le funzioni che gli sono conferite, sono determinate nelle disposizioni militari, finanziarie ed economiche contenute nei titoli III, IV e V del Trattato, nonché nelle disposizioni di carattere generale, come sarà a suo luogo illustrato.

b) *Composizione e nomina dei membri del Commissariato.*

Il Commissariato, come l'Alta Autorità della C. E. C. A., è composto di nove membri cittadini degli Stati membri; non vi potranno essere più di due membri aventi la cittadinanza di un medesimo Stato. Essi sono nominati di comune accordo fra i Governi per un periodo di sei anni (articoli 20 e 21).

È previsto un sistema di rinnovamento parziale per terzi ogni due anni mediante estrazione a sorte (articolo 21).

Il Presidente del Commissariato è nominato, di comune accordo, dai Governi degli Stati membri fra i membri del Commissariato per un periodo di quattro anni (articolo 25).

c) *Modalità di funzionamento del Commissariato.*

I membri del Commissariato sono scelti, non in base a un criterio di nazionalità, ma unicamente in ragione della loro competenza generale. Essi esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, astenendosi da « qualsiasi atto incompatibile con il carattere supranazionale delle loro funzioni » (articolo 20). Qualora le condizioni necessarie all'esercizio delle loro funzioni venissero a cessare, i membri del Commissariato possono essere dichiarati dimissionari d'ufficio dalla Corte su richiesta del Consiglio o del Commissariato (articolo 23).

Le deliberazioni del Commissariato sono acquisite alla maggioranza dei membri pre-

senti purché raccolgano almeno quattro voti (articolo 24).

Il Commissariato è un organo collegiale: non è difatti stato seguito il progetto originario che prevedeva un Commissario come organo singolo. Il Trattato (articolo 26) contiene tuttavia alcune disposizioni, che saranno ulteriormente sviluppate dal Commissariato nel suo regolamento generale di organizzazione, tendenti ad attenuare gli inconvenienti che la formazione collegiale può comportare per un funzionamento rapido ed efficiente dell'organo. È infatti prevista una ripartizione di compiti fra i vari membri del Commissariato e questi potranno ricevere per delega il potere di prendere individualmente delle decisioni. Al Presidente sono poi conferiti poteri notevolmente estesi: egli sarà incaricato dell'esecuzione delle deliberazioni del Commissariato nonché dell'amministrazione dei relativi servizi, ed avrà il compito di coordinare l'esercizio delle attribuzioni conferite agli altri membri del Commissariato. Egli potrà infine essere investito di poteri speciali in caso di necessità grave ed urgente (articolo 26, ultimo comma, ed articolo 123).

Le deliberazioni del Commissariato, nell'esercizio dei suoi poteri, possono essere di tre specie (articolo 27) e cioè:

decisioni, che sono obbligatorie in ogni loro elemento;

raccomandazioni, che obbligano quanto agli scopi, ma lasciano al destinatario la scelta dei mezzi più opportuni per raggiungerli;

pareri, che non creano obblighi giuridici.

Tutte tali deliberazioni sono pubblicate o notificate nel modo stabilito dal Consiglio (articolo 28).

Il Commissariato disporrà del personale necessario per permettergli di far fronte a tutti i suoi compiti. I servizi, sia civili sia militari, che il Commissariato organizzerà, dipenderanno da esso allo stesso titolo e sullo stesso piano (articolo 30). Non vi sarà pertanto possibilità alcuna di dualismo tra il Commissariato e le autorità militari della Comunità, in quanto queste ultime saranno subordinate al Commissariato come tutti gli altri servizi.

2°) ASSEMBLEA.

(Articoli 33 a 38, 46 e 87 del Trattato)

a) *Composizione - Funzioni generali di controllo democratico-parlamentare in seno alla Comunità.*

L'Assemblea è l'organo che assicura il controllo democratico-parlamentare in seno alla Comunità. Le sue funzioni sono alquanto

più estese di quelle corrispondenti previste dal Trattato istitutivo della C.E.C.A.

Per non moltiplicare senza necessità le istituzioni europee si è ritenuto opportuno utilizzare, in una certa misura e con determinate modalità, l'Assemblea già esistente della C. E. C. A. L'Assemblea della C. E. D. non si identifica però con l'Assemblea della C.E.C.A. e conserva una propria individualità.

Infatti, ad Italia, Francia e Germania sono rispettivamente attribuiti tre membri in più in confronto alla composizione della Assemblea della C. E. C. A. previsti dall'articolo 21 del Trattato istitutivo della Comunità stessa. La ripartizione dei seggi dell'Assemblea C. E. D. è pertanto la seguente: Francia, Italia, Repubblica Federale 21 seggi ciascuno; Belgio e Olanda 10 ciascuno; Lussemburgo 4 seggi.

Inoltre l'Assemblea della C. E. D. indipendentemente dall'Assemblea della C. E. C. A., può eleggere il suo Presidente, il suo *bureau* e può adottare il proprio regolamento interno (articolo 33, § 1, 2° comma).

Le regole relative alle sessioni (articolo 34) sono analoghe a quelle previste nel Trattato della C.E.C.A.

Per quanto concerne le competenze il Trattato prevede l'esame annuale del rapporto generale del Commissariato sulla sua gestione, con possibilità di votare, in caso di disapprovazione di questa gestione, una *mozione di censura nei riguardi del Commissariato* stesso, che obbliga i membri del Commissariato ad abbandonare collettivamente le loro funzioni (articolo 36).

A differenza tuttavia di quanto disposto nei confronti dell'Assemblea della C.E.C.A., l'Assemblea della C. E. D. può procedere ad una mozione di censura non solo in occasione della discussione del rapporto del Commissariato ma anche, su proposta del Consiglio o di uno Stato membro, quando il Commissariato, invitato dal Consiglio a prendere una misura ricadente nei limiti della sua competenza, non abbia dato seguito a questo invito (articolo 46).

b) Altre funzioni dell'Assemblea.

Oltre una possibilità di esprimere voti e suggerimenti in occasione della discussione del rapporto del Commissariato (articolo 36), l'Assemblea della C. E. D. a differenza dell'Assemblea della C. E. C. A., gode di particolari attribuzioni per quanto concerne il bilancio.

Secondo le disposizioni dell'articolo 87 del Trattato l'Assemblea è investita del bilancio comune presentato dal Consiglio secondo le modalità previste al § 2 del detto articolo. L'Assemblea può proporre modifiche tendenti a sopprimere, ridurre, aumentare o creare entrate o spese, a condizione però che queste modifiche non abbiano per effetto di aumentare l'ammontare totale delle spese. Le proposte dell'Assemblea sono adottate se il Consiglio le approva alla maggioranza di due terzi.

È stato già detto più sopra della speciale competenza che l'articolo 38 attribuisce all'Assemblea in vista dell'ulteriore evoluzione della Comunità verso una più intima e ampia integrazione tra i sei Paesi. Tale articolo ha già ricevuto principio di applicazione, come pure si è detto, attraverso l'attività svolta dall'« Assemblea *ad hoc* » (la quale ha concretato le sue proposte in un progetto di « Trattato per la Comunità europea ») e le successive riunioni intergovernative. Il processo è tuttora in corso. Va notato al riguardo che il Trattato prevede che se la Conferenza intergovernativa incaricata di esaminare le proposte dell'Assemblea non sarà pervenuta ad un accordo, entro il termine di un anno dalla sua convocazione si procederà, senza attendere la fine dei lavori, di comune accordo fra i Governi, ad una revisione delle citate disposizioni del § 1 dell'articolo 33 che regolano provvisoriamente la struttura dell'Assemblea (articolo 33, § 2).

3°) CONSIGLIO DEI MINISTRI. (Articoli 39 a 50 del Trattato)

a) Funzione generale del Consiglio.

Compito del Consiglio è essenzialmente quello di armonizzare l'azione del Commissariato e la politica dei Governi degli Stati membri.

In seno alla Comunità il Consiglio costituisce un organo destinato in un certo modo a controbilanciare l'impostazione supranazionale del Commissariato. Questo carattere risulta dalla funzione stessa per cui il Consiglio è stato creato. Se, infatti, il carattere supranazionale del Commissariato si oppone a che questo sia responsabile di fronte ai Governi, è nondimeno necessario che l'attività del Commissariato sia armonizzata con quella dei Governi.

Da una parte, infatti, nello stesso settore militare i Governi non hanno in realtà trasferito alla Comunità tutte le loro funzioni: così.

ad esempio, in materia di reclutamento (articolo 73), di mobilitazione (articolo 75) e di nomina degli ufficiali (articolo 31). D'altra parte, le questioni che ricadono nella competenza specifica della Comunità hanno una fondamentale portata e possono aver riflessi gravi e profondi sugli interessi vitali degli Stati, onde diviene necessario che l'azione del Commissariato, come organo supranazionale, sia affiancata dall'azione del Consiglio dei Ministri, organo cioè composto dai rappresentanti degli Stati.

b) *Composizione del Consiglio - Modalità del suo funzionamento.*

Il Consiglio è formato da rappresentanti degli Stati membri. Ogni Stato vi delega un membro del suo Governo, che può farsi rappresentare da un supplente (articolo 40).

Il Consiglio è organizzato in modo da poter esercitare in ogni momento le sue funzioni; esso si riunisce ogni volta che è necessario e comunque almeno ogni tre mesi. La Presidenza è esercitata a turno (articoli 40 e 41).

Oltre il rapporto che il Commissariato fa al Consiglio ad intervalli periodici, Commissariato e Consiglio procedono a scambi di informazioni e consultazioni reciproche (articolo 29).

L'attività fondamentale del Consiglio si concreta in tre forme (articolo 39): *direttive, decisioni, pareri conformi*. Particolare menzione merita la funzione di iniziativa e di impulso conferita al Consiglio dall'articolo 46 del Trattato come sarà specificato qui appresso.

Secondo le disposizioni del Trattato il potere del Consiglio di dare direttive al Commissariato è stato configurato in modo da evitare che quest'ultimo divenisse un semplice organo esecutivo del Consiglio.

Da una parte infatti è previsto che le direttive del Consiglio saranno formulate all'unanimità; la regola dell'unanimità tende a ridurre il numero delle direttive ed assicurerà al tempo stesso la loro corrispondenza al vero interesse generale della Comunità. D'altra parte, per quanto concerne le materie che non hanno dato luogo a direttive da parte del Consiglio, il Commissariato può agire di sua propria iniziativa nelle condizioni previste dal Trattato (cfr. articolo 39, § 2). Procedura diversa, come qui appresso rilevato, è quella prevista all'articolo 46.

Al di fuori di questa facoltà generale il Trattato precisa - in modo limitativo - i

casi in cui il Consiglio è chiamato a prendere esso stesso delle decisioni o a dare dei pareri conformi che il Commissariato è tenuto ad ottenere prima di agire. Il Trattato indica anche se le decisioni ed i pareri conformi debbano essere adottati all'unanimità, a maggioranza di due terzi od a maggioranza semplice.

Le decisioni ed i pareri sono di regola adottati a maggioranza semplice (cfr. articolo 39, § 4).

L'articolo 43 (e l'articolo 43-bis per un primo periodo provvisorio) determinano le condizioni in cui la maggioranza semplice e la maggioranza qualificata debbono ritenersi acquisite. Queste condizioni sono state fissate tenendo equamente conto dell'importanza dei contributi in effettivi e dei contributi finanziari forniti alla Comunità da ognuno degli Stati membri.

I casi in cui il Consiglio è chiamato a deliberare all'unanimità - e che comportano in realtà un diritto di veto - sono stati mantenuti nella più ristretta misura e limitati alle ipotesi in cui l'assentimento di tutti gli Stati membri è apparso veramente necessario. Ciò dicesi, ad esempio, delle ipotesi previste all'articolo 44, relative alle modifiche dei testi statutari ed organici, che costituiscono, in certo modo, un complemento delle disposizioni del Trattato, nonché alle modifiche del piano di costituzione delle F. E. D. che potrebbero alterare l'equilibrio stabilito in seno alla Comunità fra i contingenti di diverse origini nazionali. Per analoghe considerazioni si giustificano altre ipotesi in cui sono state previste decisioni del Consiglio all'unanimità in materia di bilancio (articolo 87, § 2, lettera a), di durata del servizio militare (articolo 12, § 2, del Protocollo militare), di eccezioni al divieto di fabbricazione di certi materiali nelle zone strategicamente esposte (articolo 107, § 4, lettera a).

Come sopra accennato, secondo le disposizioni dell'articolo 46, il Consiglio, decidendo a maggioranza di due terzi, può invitare il Commissariato a prendere qualsiasi misura ricadente nella sua competenza. Se il Commissariato non aderisce all'invito, il Consiglio, od uno Stato membro, può investire l'Assemblea ai fini dell'eventuale applicazione dell'articolo 36, § 2 (mozione di censura). Come è stato sopra rilevato, la procedura dell'articolo 46 si differenzia, per molti aspetti, dalle « direttive » previste dall'articolo 39 (maggioranza di due terzi invece che unanimità, carattere non obbligatorio. ecc.).

4°) CORTE ED ORGANIZZAZIONE
GIURISDIZIONALE DELLA C. E. D.
(Articoli 51 a 67 del Trattato;
Protocollo giurisdizionale).

a) *Composizione della Corte —
Sua funzione principale.*

La Corte assicura il rispetto del diritto nella interpretazione e nell'applicazione del Trattato e dei regolamenti d'esecuzione (articolo 51). Essa è la stessa Corte della C. E. C. A. (articolo 52) con le varianti che, mediante apposita convenzione tra gli Stati membri, verranno apportate al suo Statuto (articolo 67) per adattarlo alle norme del Trattato e del Protocollo giurisdizionale.

Dati i vasti compiti assegnatili nel Trattato e nel Protocollo giurisdizionale, è previsto che la Corte sia assistita da una organizzazione giurisdizionale comprendente in particolare tribunali di carattere europeo (articolo 53).

La *competenza principale* della Corte è intesa ad assicurare che il funzionamento della Comunità sia accompagnato da ampie garanzie giurisdizionali. A tal fine spettano alla Corte i seguenti poteri:

aa) *Nei confronti del Commissariato.* La Corte può annullare, a richiesta di uno degli Stati membri o del Consiglio o dell'Assemblea, le decisioni o le raccomandazioni del Commissariato per i motivi di incompetenza, violazione delle norme del Trattato (o delle relative norme di applicazione) o eccesso di potere. Il termine per presentare il ricorso contro dette decisioni o raccomandazioni è di un mese. In caso di annullamento la questione è rinviata al Commissariato che è tenuto a prendere le misure corrispondenti (articolo 54).

L'articolo 55 prevede la procedura in caso di *carezza* di azione da parte del Commissariato.

L'articolo 56 prevede l'ipotesi in cui l'azione o la carezza di azione del Commissariato sia di natura tale da provocare turbamenti fondamentali e persistenti ad uno Stato membro, attribuendo in tal caso alla Corte una competenza di piena giurisdizione.

bb) *Nei confronti del Consiglio.* La Corte è competente a pronunciarsi sui ricorsi per annullamento delle deliberazioni del Consiglio, presentati da uno Stato membro, dal Commissariato o dall'Assemblea per gli stessi motivi di cui al citato articolo 54. Anche in questo caso il termine per presentare il ricorso è di un mese (articolo 57).

cc) *Nei confronti dell'Assemblea.* La Corte può annullare, a richiesta di uno Stato membro o del Commissariato le deliberazioni dell'Assemblea. I relativi ricorsi — che debbono ugualmente essere presentati nel termine di un mese — possono fondarsi solo su motivi di incompetenza o di violazione di forme sostanziali (articolo 58).

dd) *Nei confronti di uno Stato membro.* Ove il Commissariato stimi che uno Stato membro ha mancato ad una obbligazione che gli incombe in base al Trattato, lo invita a formulare, entro il termine di un mese, le sue osservazioni in proposito. Se, trascorso un ulteriore termine di un mese, sussiste la divergenza di vedute, il Commissariato o lo Stato interessato possono adire la Corte, che deve decidere d'urgenza; la decisione è notificata al Consiglio (articolo 117).

I ricorsi alla Corte non hanno, di regola, effetto sospensivo: la sospensione ed altre misure provvisorie possono tuttavia essere disposte dalla Corte (articolo 59).

b) *Competenze della Corte in materia civile e penale — Organizzazione giurisdizionale della C. E. D.*

La Corte ha inoltre competenze che riguardano in particolare: 1°) alcune materie civili; 2°) la giurisdizione penale militare. Nella esplicazione di tali competenze è coadiuvata dalla organizzazione giurisdizionale menzionata più sopra.

aa) *Competenza in materia civile:* essa si riferisce: 1°) ai danni causati dalla Comunità e dai suoi agenti e 2°) alle questioni relative allo stato giuridico degli agenti della Comunità (articolo 60).

La questione della responsabilità civile della C. E. D. è regolata in dettaglio dal titolo I del Protocollo giurisdizionale.

Nel primo capitolo sono contenute in particolare le norme sostanziali che stabiliscono la responsabilità della Comunità nei vari casi previsti (articolo 1, danni in generale causati da fatti colposi nell'esercizio delle funzioni; articolo 2, danni causati dagli immobili di cui la Comunità ha la custodia o in materia di trasporti; articolo 3, danni causati dal funzionamento di servizi particolarmente pericolosi; articolo 4, danni alla via pubblica; articolo 5, danni causati ai beni messi a disposizione della Comunità; articolo 6, danni causati da colpa degli agenti C. E. D. nell'esercizio delle loro funzioni).

Nel secondo capitolo sono contenute le norme procedurali per l'accertamento delle

responsabilità e la fissazione dell'indennità: è prevista una prima istanza innanzi alle Commissioni locali delle indennità (articolo 10) ed una seconda istanza innanzi alle Sezioni regionali della Corte (articoli 11 e 12); la Corte può essere adita per le cause che sollevino questioni di principio (articolo 13) ed è sola competente per liti in materia che si svolgano tra Comunità e Stati membri e loro collettività territoriali (articolo 16).

Il capitolo terzo prevede una regolamentazione particolare per i danni causati dalle manovre, dalle esercitazioni e dall'accantonamento delle F. E. D.

bb) *Competenza in materia penale.* — La materia della *giurisdizione penale militare* è prevista dal titolo II del Protocollo giurisdizionale. Questo stabilisce il principio che, dal momento dell'entrata in vigore del Trattato, gli Stati membri trasferiscono alla C. E. D. i loro poteri di repressione delle infrazioni penali commesse dai membri delle F. E. D. (articolo 18). La repressione di tali infrazioni penali sarà assicurata appena possibile da una legislazione comune sostanziale e procedurale (articolo 19) (con apposito protocollo — cfr. capitolo III, lettera B, n. 3 — gli Stati membri hanno convenuto su alcuni principi fondamentali che dovranno essere alla base della legislazione penale militare comune).

Frattanto vengono stabilite delle norme transitorie (articoli 20 a 30 del Protocollo giurisdizionale) precisanti, tra l'altro, l'organizzazione e composizione dei tribunali (articoli 22 e 23), la loro competenza (articoli 24 e 25), la legge applicabile nei giudizi (articolo 26), l'esercizio del diritto di grazia (articolo 27), l'esecuzione delle pene (articolo 28), la tutela penale per le infrazioni commesse contro le F. E. D. (articolo 29). Molti altri punti della regolamentazione transitoria dovranno venire precisati ed è prevista al riguardo (articolo 30) una convenzione speciale tra gli Stati membri.

Fra i casi di competenza penale della Corte possono annoverarsi anche i poteri repressivi che le sono attribuiti nei riguardi delle infrazioni alle norme sulla regolamentazione dei materiali di guerra (vedi qui appresso, nelle disposizioni di carattere economico, titolo IV, lettera d) (articoli 107 e 108).

c) *Altre norme relative alla Corte.*

Gli articoli da 62 a 67 del Trattato completano le norme riguardanti la Corte.

La Corte ha competenza esclusiva per decidere in via pregiudiziale ogni questione circa la validità delle decisioni o raccomandazioni

del Commissariato e delle deliberazioni del Consiglio che sorga innanzi ai tribunali nazionali (articolo 62). Altri motivi di competenze specifiche sono previsti agli articoli 63 e 64.

L'articolo 65 prevede che possono essere sottoposti alla Corte anche litigi sorgenti tra Stati membri in merito all'applicazione del Trattato.

L'articolo 66 infine regola l'esecuzione forzata delle sentenze della Corte nei territori degli Stati membri.

SEZIONE C). — *Disposizioni generali.*

(Articoli 112 a 132 del Trattato).

I rapporti di collaborazione tra Stati membri ed istituzioni della Comunità, con particolare riguardo alla esecuzione da parte dei primi delle obbligazioni derivanti da decisioni e raccomandazioni delle seconde, sono regolati dagli articoli 112 e 113 del Trattato.

L'articolo 114 impegna gli Stati membri a mettere a disposizione del Commissariato tutte le informazioni necessarie al compimento della sua missione. Le istituzioni della Comunità ed i loro membri e agenti sono tenuti a non divulgare le informazioni coperte dal segreto professionale o militare.

Sono riconosciute alla C. E. D. le *immunità e privilegi* necessari per adempiere alla sua missione: essi verranno regolati da apposita convenzione tra gli Stati membri (articolo 116).

La *sede delle Istituzioni* della Comunità verrà stabilita di comune accordo dai Governi degli Stati membri (articolo 116).

Il *regime linguistico* delle istituzioni della Comunità verrà fissato per decisione del Consiglio presa all'unanimità (articolo 117).

La *validità territoriale del Trattato* è limitata ai territori europei degli Stati membri (articolo 120, § 1). L'articolo 120 ai §§ 2 e 3 stabilisce le possibili eccezioni a tale principio, distinguendo tra stazionamento di formazioni F. E. D. ed installazione di scuole o centri di addestramento della C. E. D., nonché tra territori situati nell'area del Trattato Nord-Atlantico e territori situati al di fuori di tale area. È naturalmente prevista, per tali eccezioni, l'approvazione parlamentare qualora essa sia necessaria in base alle regole costituzionali di uno Stato membro. L'articolo 120, § 4, autorizza uno Stato membro a provvedere al reclutamento per le F. E. D. in territori, anche al di fuori di quelli previsti al § 1, che da esso dipendano.

Gli Stati membri si impegnano a non assumere impegni internazionali in contraddizione col Trattato (articolo 121) e a non avvalersi di convenzioni eventualmente esistenti tra loro per risolvere in modo diverso da quelli previsti dal Trattato eventuali divergenze relative all'interpretazione ed all'applicazione del Trattato stesso (articolo 122).

L'articolo 123 prevede che in *caso di necessità grave e urgente* il Consiglio assuma o confidi ad altra istituzione della C. E. D., a titolo provvisorio, poteri straordinari, ma sempre nei limiti della missione generale della Comunità, per far fronte alla situazione; la relativa decisione è presa all'unanimità. Viene precisato nell'articolo stesso cosa si intende per « caso di necessità grave ed urgente », anche in rapporto agli impegni reciproci assunti con la N. A. T. O. e con la Gran Bretagna.

La competenza del Commissariato e del Consiglio nei casi non specificamente previsti nel Trattato è precisata nell'articolo 124.

L'articolo 125 regola gli eventuali adattamenti che fosse necessario apportare alle norme relative all'esercizio da parte del Commissariato dei poteri che gli sono attribuiti. L'articolo 126 statuisce in merito ai veri e propri *emendamenti* che volessero apportarsi al Trattato.

Il Trattato è concluso per la *durata* di 50 anni. Se, prima della realizzazione di una unione politica europea, il Trattato Nord-Atlantico cessasse di essere in vigore o la composizione della N. A. T. O. subisse una modificazione essenziale, le Parti Contraenti esaminerebbero in comune la nuova situazione così creatasi (articolo 128). Con apposita dichiarazione comune a parte (cfr. capitolo III, lettera B, n. 12) i sei Governi esprimono la speranza che la durata del Trattato Nord-Atlantico sia adattata a quella della C. E. D. e si impegnano a prendere in sede N. A. T. O. le opportune iniziative al riguardo.

Ogni Stato europeo può domandare di aderire al Trattato. Il Consiglio, sentito il Commissariato, statuisce all'unanimità al riguardo, fissando eventualmente le condizioni di adesione.

Gli articoli 130, 131 e 132 definiscono il testo originale del Trattato e stabiliscono le modalità di ratifica e la data di entrata in vigore del Trattato stesso (che sarà quella del giorno del deposito della ratifica da parte dello Stato membro che provvederà per ultimo a tale formalità).

TITOLO II. — DISPOSIZIONI DI CARATTERE MILITARE.

Le disposizioni di carattere militare sono contenute principalmente negli articoli da 9 a 18, 31, da 68 a 82 del Trattato, nonché nel Protocollo militare e nella Convenzione relativa allo Statuto delle F. E. D. (articolo 1 a 28).

SEZIONE A. — Disposizioni di carattere generale.

L'articolo 9 definisce le F. E. D.: esse sono formate dai contingenti messi a disposizione della Comunità dagli Stati membri ai fini della loro fusione nelle condizioni previste dal Trattato. Lo stesso articolo stabilisce che gli Stati membri *non potranno avere forze armate nazionali, salvo le seguenti tassative eccezioni* (articolo 10): a) forze armate destinate ad essere impiegate nei territori non europei rispetto ai quali uno Stato membro abbia responsabilità di difesa; b) forze armate destinate ad assolvere le missioni internazionali che uno Stato membro abbia assunto a Berlino, in Austria o in virtù di una decisione delle Nazioni Unite; c) elementi destinati ad assicurare la guardia personale del Capo di Stato. Il volume totale di tali forze nazionali non dovrà esser tale da compromettere la partecipazione dello Stato membro alle F. E. D. Per quanto riguarda le forze navali, il combinato disposto degli articoli 10, § 4, 18, § 3, e 70 porta in pratica a che vengano a far parte delle F. E. D. solo le formazioni per la difesa costiera, mentre le formazioni di alto mare restano nazionali. L'articolo 11, infine, stabilisce che mantengono carattere nazionale le forze di polizia e di gendarmeria preposte al mantenimento dell'ordine pubblico: il volume e la natura di tali forze devono essere mantenuti proporzionati ai limiti della loro missione.

In caso di *disordini, o pericolo di disordini, interni sul territorio europeo* di uno Stato membro, il Commissariato mette temporaneamente a disposizione di tale Stato — a sua richiesta — e informandone il Consiglio, la parte dei contingenti forniti dallo Stato stesso alla C. E. D. necessaria per far fronte alla situazione (articolo 12).

Gli articoli 13 e 14 prevedono i casi nei quali uno Stato membro può ottenere di ritirare temporaneamente dalla Comunità contingenti di truppe da esso fornite. I due casi, tassativamente indicati, sono:

a) quello di *crisi grave* che colpisca un territorio non europeo nei cui riguardi uno

Stato membro abbia responsabilità di difesa: in tal caso il Commissariato, con l'accordo del Comandante Supremo della N. A. T. O. competente e informato il Consiglio provvede a mettere a disposizione dello Stato stesso quella parte dei citati contingenti che sia necessario;

b) quello in cui venga affidato ad uno Stato membro una missione internazionale da compiersi al di fuori dei territori europei degli Stati membri: in tal caso il Commissariato, per provvedere, ha bisogno oltretutto dell'accordo del Comandante Supremo della N. A. T. O. competente anche del parere conforme del Consiglio.

Le conseguenze economiche, militari e finanziarie di un ritiro di truppe dalla Comunità saranno esaminate e regolate dal Commissariato, su parere conforme del Consiglio, deliberante alla maggioranza di due terzi (ultimi capoversi degli articoli 13 e 14).

Nel caso che un sinistro o una calamità richiedano un soccorso immediato, gli elementi delle Forze europee che siano in grado di prestare il loro aiuto, hanno l'obbligo di intervenire, qualunque sia la loro nazionalità (articolo 12, 2° capoverso).

L'articolo 16 stabilisce che la difesa interna del territorio degli Stati membri contro attacchi di natura militare provocati o effettuati dal nemico è assicurata da formazioni omogenee (con questo termine si intende indicare, negli accordi, le formazioni i cui componenti hanno tutti la stessa nazionalità) di statuto europeo, specializzate per l'impiego nel territorio nazionale. Trattasi, secondo l'interpretazione data a tale disposizione, di aliquote di forze terrestri, marittime ed aeree aventi organizzazione generale europea (stato, dottrina, ordinamento, avanzamento, trattamento, ecc.), ma caratterizzate per essere non integrabili, vincolate al territorio nazionale e dipendenti, per l'impiego, dalle autorità nazionali (articolo 18, § 3).

L'articolo 17 dispone che la protezione civile (difesa passiva) resta responsabilità nazionale di ciascuno Stato membro.

I rapporti, in tempo di pace e di guerra, tra le F.E.D. e il Comando Supremo N.A.T.O. competente sono fissati, in linea generale, nell'articolo 18. Il Comando Supremo N.A.T.O. competente avrà al riguardo, rispetto alle F.E.D., i poteri e le responsabilità che gli competono nei riguardi di tutte le forze armate dei paesi N.A.T.O. in base alle disposizioni del Trattato Nord-Atlantico. Se quest'ultimo trattato cessasse di essere in vigore, un accordo tra gli Stati membri dovrà stabilire l'auto-

rità alla quale verrebbero affidati il comando e l'impiego delle F.E.D.

Le F.E.D. sono costituite da personale reclutato per coscrizione nonché da personale di carriera e da personale prestante servizio, per impegno volontario, a lungo termine (articolo 15, § 1). Esse portano una uniforme comune (articolo 15, § 2). Esse sono integrate, organizzate ed amministrare secondo le norme indicate più sotto.

I contingenti destinati a formare le unità integrate sono versati dagli Stati membri seguendo un piano di costituzione stabilito per accordo unanime dei Governi (articolo 15, § 3): tale accordo può essere modificato solo dal Consiglio con decisione unanime (articolo 44).

Il Commissariato veglia, nel provvedere all'amministrazione in conformità alle norme del Trattato, affinché si attui una ripartizione tale da assicurare l'omogeneità in armamento ed equipaggiamento delle unità che compongono le F.E.D. (articolo 78).

SEZIONE B. — Disposizioni relative all'organizzazione ed all'amministrazione delle F.E.D.

1°) Principi relativi alla integrazione delle F.E.D.

a) *Esercito*. — L'unità di base è costituita da elementi aventi la stessa nazionalità. Tale unità di base è chiamata nel Protocollo militare (articolo 1) « Raggruppamento »: praticamente corrisponde alla tradizionale Divisione. Quindi fino al livello della Divisione (questa compresa) non vi è integrazione tra elementi di diversa nazionalità. Il citato articolo 1 del Protocollo militare definisce i tre tipi principali di Raggruppamento, e cioè, quello di fanteria, quello corazzato e quello meccanizzato, indicandone la struttura generale e gli effettivi globali; stabilisce inoltre che Raggruppamenti e brigate tipo « alpino » conservano la forma attuale.

L'integrazione tra elementi di diversa nazionalità avviene al livello dei *Corpi di armata*. Questi (articolo 68, § 2) sono — salvo casi eccezionali determinati per speciali esigenze dal Commissariato su proposta del Comando N.A.T.O. e su parere conforme del Consiglio deliberante all'unanimità — costituiti da unità di base aventi diversa nazionalità di origine. Tale integrazione non riguarda solo le truppe ma, come specificamente indicato in detto articolo, anche il Comando e lo Stato Maggiore dei Corpi d'armata. Le unità di sostegno tattico e di

supporto logistico sono di tipo integrato sulla base di reggimenti o battaglioni omogenei la cui nazionalità è determinata secondo la proporzione esistente tra le unità di base.

È previsto (articolo 68, § 3) che occasionalmente unità di base europee possano essere incluse nei Corpi d'armata non C.E.D. dipendenti dalla N.A.T.O., così come Divisioni N.A.T.O. non appartenenti a Paesi C.E.D. potranno occasionalmente essere incluse in Corpi d'armata europei.

Poiché la situazione demografica non consente al Granducato di Lussemburgo di fornire alla Comunità una intera unità di base, un Protocollo di firma prevede per detto Stato accordi particolari.

b) *Aeronautica* (articolo 69). — Anche per essa è previsto che l'*unità di base* sia composta da elementi aventi la stessa nazionalità. L'articolo 2 del Protocollo militare determina il tipo (unico) di tale unità di base, specificandone la struttura, gli effettivi globali nonché le dotazioni (caccia tattica e d'intercettazione 75 apparecchi; caccia «ogni tempo» 36 apparecchi; ricognizione 54 apparecchi; bombardamento leggero e trasporto 48 apparecchi).

Un certo numero di unità di base di origine nazionale differente sono riunite in *gruppi superiori di tipo integrato*. Norme analoghe a quelle descritte per l'esercito valgono per i casi eccezionali in cui i gruppi superiori possono essere di tipo omogeneo e non integrato, per le formazioni di supporto logistico, nonché per l'occasionale assegnazione di unità C. E. D. a Gruppi non C. E. D. dipendenti dalla N. A. T. O. e viceversa.

c) *Marina* (articolo 70 del Trattato e articolo 3 del Protocollo militare). — Per essa sono previsti solo raggruppamenti omogenei articolati in elementi subordinati.

2°) *Organizzazione delle F. E. D.*

I *piani di organizzazione* delle forze sono stabiliti dal Commissariato su parere del Consiglio deliberante all'unanimità (articolo 71). Il Protocollo militare, negli articoli da 5 a 10, pone le linee di tale organizzazione.

Secondo tali articoli l'organizzazione delle F. E. D. comprenderà: a) degli Organi centrali; b) dei Comandi militari territoriali; c) dei Comandi di truppe.

Gli *Organi centrali* sono costituiti non appena entrato in vigore il Trattato. Spetta ad

essi tra l'altro immediatamente provvedere alla trasformazione che dall'attuale stato di organizzazione delle forze nazionali deve portare alla costituzione delle F. E. D. E poiché naturalmente tale operazione sarà delicata e complessa si prevede che, per un periodo transitorio stabilito per ora in 18 mesi dall'entrata in vigore del Trattato (articolo 10 del Protocollo militare) lo Stato Maggiore Centrale si varrà ai fini di cui sopra dell'opera di un *Delegato* distaccato in ciascuno degli Stati membri ed avente la nazionalità dello Stato membro stesso (articolo 6 del Protocollo militare).

L'*Organizzazione militare territoriale* sarà determinata dal Commissariato su parere conforme del Consiglio deliberante a maggioranza di due terzi; essa avrà alla base delle Regioni militari territoriali europee, i cui limiti saranno fissati e modificati dal Commissariato, su parere conforme del Consiglio statuale all'unanimità (articolo 7 del Protocollo militare). Il Delegato di cui sopra curerà la costituzione di tale organizzazione, adattando quella già esistente ove ne esista (come nel caso dell'Italia) una.

Tale organizzazione militare territoriale — così come il Delegato finché esiste — devono anche essere i tramite attraverso cui si realizzano i compiti che, nel campo militare, restano affidati alle Autorità nazionali dei singoli Stati membri (compiti che sono di due ordini e cioè: a) compiti nazionali nei riguardi delle F. E. D., quali ad esempio quelli in materia di reclutamento, di misure di mobilitazione, ecc.; e b) compiti nei riguardi delle forze che restano nazionali). Ne consegue che i Comandi territoriali militari ed il Delegato finché esiste, hanno una doppia subordinazione, e cioè agli organi centrali F. E. D. da un lato ed agli organi nazionali competenti dall'altro (articolo 7, § 2, e articolo 8 del Protocollo militare).

I *Comandi di truppe europei* (integrati) saranno costituiti, e le truppe relative messe alle loro dipendenze, nei tempi indicati all'articolo 9 del Protocollo militare.

3°) *Personale delle F. E. D.*

a) *Reclutamento*. — Il servizio militare è obbligatorio (articolo 12, § 1, del Protocollo militare). La ferma dovrà essere di durata uguale in tutti i Paesi C. E. D. (articolo 72, § 1) e tale uniformizzazione dovrà essere realizzata al più presto possibile (come confermato da apposito Protocollo di firma) per decisione unanime del Consiglio. Il

minimo è fissato, salvo modificazione per decisione unanime del Consiglio, a diciotto mesi (articolo 12, § 2, del Protocollo militare).

Per il combinato disposto degli articoli 73 del Trattato ed 11 del Protocollo militare, il reclutamento delle F. E. D. in ciascuno Stato membro resta regolato dalle leggi dello Stato stesso fino al raggiungimento di speciali accordi tra gli Stati membri per regolare differentemente la materia. Tali leggi devono tener conto di alcuni principi comuni stabiliti nel Protocollo militare e relativi alla leva, all'arruolamento, alla chiamata delle classi, alle rafferme, nonché al reclutamento di ufficiali e sottufficiali di carriera (articoli 12, 13 e 14 del Protocollo militare). Il Commissariato segue le operazioni di reclutamento effettuate dagli Stati membri al fine di assicurare la conformità di tali operazioni ai suddetti principi comuni.

b) *Stato, avanzamento ed impiego.* — L'articolo 11 del Protocollo militare prevede che vengano elaborate da parte del Commissariato una legislazione e regolamentazione comuni su tali materie. Sino a che esse entrino in applicazione il personale resta soggetto alla legislazione e regolamentazione dello Stato membro di cui è cittadino.

L'articolo 31 del Trattato stabilisce peraltro alcune norme comuni, applicabili fin dall'entrata in vigore del Trattato, per l'avanzamento e l'impiego, e cioè:

aa) *avanzamento:* i gradi superiori a quelli di Comandante di unità di base omogenea sono conferiti dal Commissariato su parere conforme del Consiglio statuyente all'unanimità; i gradi inferiori sono conferiti, a scelta di ciascuno Stato membro, o dalle Autorità nazionali competenti, su proposta del Commissariato, o dal Commissariato su proposta degli organi gerarchici interessati e dopo aver consultato le Autorità nazionali;

bb) *impiego:* gli impieghi di Comandante di unità di base e di ufficiale generale avente autorità su elementi di differente nazionalità sono conferiti dal Commissariato su parere conforme del Consiglio deliberante alla unanimità; tutti gli altri incarichi militari sono conferiti dal Commissariato, tenuto conto delle proposte degli organi gerarchici interessati.

Gli articoli 24 a 25 del Protocollo militare stabiliscono alcuni principi in merito di stato, avanzamento ed impiego del personale che dovranno anche essere inclusi nella futura legislazione comune: in particolare il numero

dei gradi militari (articolo 21, § 2), la garanzia del grado e dell'impiego (articolo 22), alcune modalità in materia di avanzamento e di impiego (articoli 23 e 24), nonché il caso del personale F. E. D. isolatamente distaccato per assolvere missioni estranee alla Comunità (articolo 25).

cc) *disciplina:* un regolamento unico di disciplina generale militare sarà stabilito per accordo tra i Governi e ratificato secondo le regole costituzionali di ciascuno Stato (articolo 79). Fino ad allora i regolamenti nazionali restano in vigore (articolo 15 del Protocollo militare).

Gli articoli 16 a 20 del Protocollo militare determinano alcuni specifici principi in materia di disciplina. Tra gli altri: i membri delle F. E. D. devono rispettare le leggi ed i regolamenti civili nonché gli usi locali; devono astenersi da atti lesivi alle convinzioni religiose altrui; saranno prese disposizioni appropriate per permettere loro di praticare la loro religione (articolo 16, § 1); i membri delle F. E. D. hanno nei rispetti della Comunità e delle sue gerarchie gli stessi doveri che sono normalmente imposti ai militari delle Forze armate nazionali nei riguardi dei rispettivi Governi e delle loro gerarchie (articolo 16, § 2). È prevista una manifestazione solenne nei riguardi della Comunità in occasione della entrata in servizio delle F. E. D. I membri delle F. E. D. sono tenuti a rendere gli onori alle bandiere delle F. E. D. (articolo 17).

4°) *Istruzione delle F. E. D. — Dottrine e metodi.*

L'istruzione e l'addestramento delle F. E. D. sono compiuti dal Commissariato e vanno effettuati seguendo una dottrina comune e metodi uniformi stabiliti da appositi regolamenti messi a punto in collegamento e secondo le direttive dei competenti organi N. A. T. O. (articolo 74, § 1, del Trattato ed articolo 26 del Protocollo militare). L'articolo 27 del Protocollo militare determina l'applicazione di tali principi per quanto riguarda le *scuole militari*, stabilendo in particolare che esse saranno tutte di tipo integrato.

5°) *Piani di mobilitazione delle F. E. D.*

I piani di mobilitazione sono preparati dal Commissariato, in consultazione con i Governi degli Stati membri. La decisione di procedere alla mobilitazione spetta agli Stati membri; l'esecuzione delle misure di mobilitazione è ripartita tra gli Stati stessi ed il Commissariato (articolo 75).

6°) *Dislocazione territoriale delle F. E. D.*

La dislocazione territoriale delle F. E. D. è determinata dal Commissariato nel quadro delle raccomandazioni fatte dal Comando Supremo N. A. T. O. (articolo 77). L'articolo 77 prevede anche i modi di risolvere le divergenze che potessero sorgere al riguardo tra Commissariato e Comando N. A. T. O., nonché tra Stati membri e Commissariato.

7°) *Impiego delle lingue nelle F. E. D.*

L'articolo 28 e 29 del Protocollo militare determinano i principi regolanti l'uso delle lingue da parte delle F. E. D. In particolare l'articolo 28 stabilisce che ogni membro delle F. E. D. userà la propria lingua nazionale e l'articolo 29 chiarisce come si determinerà la « lingua di referenza » ossia quella destinata a far fede in caso di contestazione.

8°) *Disposizioni transitorie.*

L'articolo 78-bis stabilisce alcune norme particolari per la costituzione e l'equipaggiamento del primo scaglione delle F. E. D. al momento dell'entrata in vigore del Trattato, determinando in particolare i compiti spettanti, al riguardo, al Commissariato.

SEZIONE C. — *Statuto delle F. E. D.*

Gli articoli 80 ed 81 stabiliscono in linea generale che la Comunità ha, per quel che concerne le F. E. D. ed i loro membri, gli stessi diritti ed obblighi che — secondo il diritto consuetudinario delle genti — hanno gli Stati per quel che concerne le loro forze nazionali ed i membri di tali forze. Stabiliscono che la Comunità è tenuta al rispetto delle regole del diritto convenzionale di guerra cui uno o più Stati membri siano tenuti; e che infine essa veglia, disponendo se del caso le necessarie misure di ordine penale, affinché le regole del diritto delle genti siano rispettate tanto dalle F. E. D. quanto da terzi Stati e loro cittadini.

In un apposito Protocollo di firma (capitolo III, lettera B, n. 10) i sei Governi C. E. D. hanno convenuto di prendere tutte le misure atte a facilitare l'adesione della Comunità in quanto tale alle Convenzioni internazionali relative al diritto di guerra.

La *Convenzione relativa allo Statuto delle F. E. D.* (articoli 1 a 28) determina in linea generale i rapporti — ossia i reciproci diritti e doveri — tra le F. E. D. ed i loro membri da un lato e lo Stato di soggiorno dall'altro.

Le relative disposizioni si riferiscono: 1°) alla sicurezza pubblica; 2°) all'uso dei servizi pubblici, e 3°) alle installazioni militari.

1°) *Sicurezza pubblica.*

I membri delle F. E. D. sono tenuti a rispettare le leggi in vigore nello Stato di soggiorno e ad astenersi da ogni attività politica (senza che ciò naturalmente impedisca l'esercizio dei diritti politici nelle condizioni compatibili con la qualità di membro delle F. E. D.); in caso di mancanza a tali doveri può esser chiesto dallo Stato di soggiorno il trasferimento di ufficio dell'autore dell'infrazione (articolo 1).

I membri delle F. E. D. saranno dispensati dalle formalità di passaporto e di visto, nonché dall'osservanza della regolamentazione relativa alla registrazione ed al controllo degli stranieri (articolo 2, che stabilisce anche i documenti di identità e di servizio di cui devono essere in possesso i membri delle F. E. D.); non così le persone di famiglia con loro conviventi, per le quali sono solo previste (articolo 3) facilitazioni generiche. L'articolo 4 regola altre questioni relative alla residenza.

L'articolo 5 regola l'esercizio del diritto di polizia da parte delle formazioni militari.

L'articolo 6 statuisce in merito alle patenti di guida per autoveicoli ed ai certificati di capacità per pilotare imbarcazioni. L'articolo 7 riguarda la circolazione stradale e l'immatricolazione dei veicoli della C. E. D.

L'articolo 8 regola la registrazione delle aeronavi, il riconoscimento dei brevetti di volo e l'applicazione dei regolamenti di navigazione aerea.

Gli articoli 9, 10 e 11 regolano il porto dell'uniforme nonché il porto e la detenzione di armi.

2°) *Servizi pubblici.*

Le F. E. D. possono beneficiare sui territori degli Stati membri delle prestazioni dei servizi pubblici, in particolare per quanto riguarda: a) le poste e telecomunicazioni; b) i trasporti terrestri, marittimi ed aerei; c) le forniture di energia elettrica, gas e acqua; d) i servizi sanitari (articolo 12). Le prestazioni relative sono fornite nelle condizioni determinate da accordi speciali da concludersi tra la Comunità e le competenti Autorità dello Stato di soggiorno, ed a pagamento (articolo 13). Particolari norme si riferiscono ai servizi di navigazione aerea ed ai servizi meteorologici (articolo 15), non-

ché ai trasporti ferroviari (articolo 16). Gli articoli 17 e 18 statuiscono come provvedere nel caso che i mezzi messi a disposizione delle F. E. D. nel campo dei servizi pubblici siano giudicati insufficienti ai bisogni delle forze stesse.

3°) *Installazioni militari.*

Gli articoli da 19 a 26 regolano la materia delle installazioni militari necessarie alle F. E. D., stabilendo le condizioni nelle quali viene provveduto alla modificazione, al rinforzamento e all'ingrandimento di installazioni esistenti (articolo 19), al funzionamento e mantenimento delle stesse (articolo 20), all'assegnazione di nuove installazioni (articoli 21 a 25), nonché alla restituzione delle installazioni non più necessarie alle forze stesse (articolo 26).

L'articolo 27 stabilisce i principi regolanti l'impiego di mano d'opera civile da parte della C. E. D.

TITOLO III. — DISPOSIZIONI
DI CARATTERE FINANZIARIO.

Le disposizioni di carattere finanziario sono contenute principalmente negli articoli da 83 a 100 del Trattato, nel Protocollo finanziario, nel Protocollo sulle condizioni di remunerazione del personale militare e civile della Comunità e sui suoi diritti a pensione nonché nella Convenzione relativa allo Statuto delle F. E. D., ecc. (articoli 29 a 42).

a) *Organi speciali in materia finanziaria.*

Per assicurare il rispetto delle disposizioni, che sono qui appresso esposte, sulla gestione finanziaria della Comunità sono creati due organi:

1°) *il Controllore finanziario:* questi è indipendente dal Commissariato, di cui controlla l'opera, e responsabile verso il Consiglio, da cui è eletto all'unanimità per cinque anni (articolo 84). Egli ha due compiti: a) controllare l'esecuzione del bilancio da parte del Commissariato e riferirne ogni tre mesi al Consiglio; a tal fine ogni decisione del Commissariato che comporti impegno di spesa è sottoposta al suo visto; v) dare il suo parere sul bilancio e su tutti i progetti e programmi che comportino spese (articolo 92 del Trattato; articoli 1 a 22 del Protocollo finanziario);

2°) *la Commissione dei conti:* questa è una autorità collegiale indipendente, com-

posta da cittadini di tutti gli Stati membri nominati dal Consiglio in numero da fissare da parte del Consiglio stesso: i componenti durano in carica cinque anni (articolo 85). Essa effettua la verifica dei conti, rimettendo su di essi un rapporto al Consiglio che è tenuto a farlo pervenire all'Assemblea, cui spetta in ultima istanza dare il discarico per le gestioni finanziarie effettuate (articolo 97).

b) *Bilancio.*

La Comunità ha un bilancio comune annuale: l'anno finanziario si inizia a gennaio (articolo 86).

1°) *Preparazione del bilancio.* — È compito del Commissariato che si serve all'uopo di una dipendente Direzione delle finanze e che vi provvede consultandosi con i Governi degli Stati membri; il progetto di bilancio deve portare in allegato il progetto di piano comune d'armamento, d'equipaggiamento, di approvvigionamento e di infrastrutture (articolo 87 del Trattato e 1 del Protocollo finanziario).

Il bilancio è stabilito in una moneta di conto comune scelta dal Consiglio deliberante a maggioranza di due terzi. Il rapporto tra la moneta di conto e la moneta nazionale risulta dal tasso ufficiale di cambio comunicato da ciascuno Stato alla Comunità.

La forma nonché le modalità di iscrizione e di classificazione delle voci del bilancio sono indicate più in dettaglio negli articoli 87, capoverso 2, ed 89 del Trattato e negli articoli da 2 a 10 del Protocollo finanziario: in particolare l'articolo 6 del Protocollo statuisce per il caso di programmi di armamento, ecc., estendendosi a più di un esercizio e l'articolo 7 dispone che sia allegato al bilancio un documento indicante i paesi nei quali le spese previste debbono, in principio, essere effettuate.

2°) *Approvazione del bilancio* (articolo 87, §§ 2, 3 e 4). — Spetta principalmente al Consiglio, il quale decide all'unanimità del totale del bilancio ed a maggioranza della ripartizione delle spese. L'Assemblea, cui il Consiglio deve trasmettere il bilancio approvato, può proporre delle modificazioni o anche — con speciale maggioranza — il rigetto totale del bilancio, nei quali casi il Consiglio è tenuto a rinnovare il suo esame e la sua decisione.

L'articolo 87-bis stabilisce norme particolari transitorie relative alla procedura per il bilancio dell'esercizio finanziario corrispondente al periodo tra l'entrata in vigore del Trattato

e la fine dell'anno civile (§§ 1, 2 e 3), nonché per l'esercizio successivo (§ 4): in particolare al § 1 si sottolinea che il bilancio dovrà essere stabilito tenendo conto, in tutta la misura del possibile, dei programmi militari e finanziari degli Stati membri relativi alla costituzione delle formazioni militari che debbono entrare a far parte delle F. E. D.; il § 3 prevede il versamento da parte degli Stati membri di anticipi per consentire alla Comunità di far fronte alle sue prime spese in attesa dell'approvazione del bilancio.

3°) *Contribuzione di ciascun Stato membro al bilancio comune.* — Viene decisa dal Consiglio deliberante all'unanimità; spetta poi al Governo dello Stato membro assicurare, secondo le regole costituzionali vigenti nello Stato stesso, l'iscrizione di tale contribuzione nel bilancio nazionale (articolo 87, § 2, lettera a). L'articolo 94 stabilisce come verrà determinata l'entità di tale contribuzione, rimandando alla procedura seguita in seno alla N. A. T. O. fintanto che non venga stabilito dal Consiglio deliberante all'unanimità un metodo proprio di determinazione che assicuri una equa ripartizione degli oneri in funzione delle possibilità finanziarie, economiche e sociali degli Stati membri.

L'articolo 90 stabilisce i dettagli per il versamento delle contribuzioni con particolare riguardo ai casi di modifiche nel tasso di cambio e di sensibili riduzioni al potere di acquisto delle monete che possano sopravvenire nel corso dell'esercizio finanziario.

4°) *Esercizio provvisorio.* — Statuisce, per tale eventualità, l'articolo 88.

5°) *Esecuzione del bilancio.* — È assicurata dal Commissariato (articolo 91) sotto il controllo del Controllore finanziario (articolo 92).

Gli articoli da 11 a 23 del Protocollo finanziario stabiliscono norme più dettagliate in materia di esecuzione di bilancio e di controlli in tale sede.

Gli articoli da 24 a 28 danno disposizioni in merito all'esercizio di *Tesoreria*. L'articolo 10 statuisce, infine, in merito al *deficit* o all'attivo che risultassero alla chiusura dell'esercizio finanziario.

c) *Trasferimenti ed arbitraggi.*

L'articolo 96 stabilisce che la Comunità si sforza nella sua gestione finanziaria di limitare al minimo regolamenti tra gli Stati membri o tra questi ed i terzi Stati, che possano ledere la stabilità economica o monetaria degli Stati membri. In particolare, dagli articoli 29 a 30 del Protocollo finan-

ziario è fatto obbligo al Commissariato, nella esecuzione del bilancio, di: 1°) utilizzare per pagamenti nel territorio di uno Stato membro non meno dell'85 per cento della contribuzione di bilancio versata da questo Stato e 2°) limitare l'ammontare dei pagamenti nel territorio di uno Stato membro a non più del 115 per cento della contribuzione versata da questo Stato. Modificazioni rispettivamente in meno ed in più a tali limiti possono essere concordate tra il Commissariato e lo Stato interessato.

Gli articoli da 31 a 36 del Protocollo finanziario stabiliscono altre norme relative ai trasferimenti ed agli arbitraggi, anche con riguardo alla cessione di divise liberamente convertibili (articolo 32). L'articolo 36 stabilisce che tutte le disposizioni del Protocollo relative a trasferimenti ed arbitraggi dovrebbero essere riviste e decise nuovamente dal Consiglio deliberante all'unanimità, nel caso che le operazioni stesse non potessero più venire eseguite nel quadro della Unione europea dei pagamenti.

d) *Aiuti esterni.*

Le questioni relative agli aiuti esterni, in materiale o fondi, forniti alla Comunità sono trattate dal Commissariato: questo amministra gli aiuti esterni in materiale destinati alle F. E. D., ricevuti sia dalla Comunità sia dagli Stati membri.

Il Consiglio, con deliberazione presa a maggioranza di due terzi, può dare al Commissariato direttive generali al fine di assicurare che l'azione di questo, per quel che concerne gli aiuti esterni, non porti pregiudizio alla stabilità economica, finanziaria e sociale di uno o più Stati membri (articolo 99).

Il Protocollo finanziario, agli articoli 37 e 38, stabilisce alcuni altri principi relativi agli aiuti esterni, in rapporto alle disposizioni regolanti i trasferimenti e gli arbitraggi.

e) *Remunerazione e pensioni del personale militare e civile.*

Un apposito Protocollo regola la questione del soldo militare, delle remunerazioni del personale civile e delle pensioni.

Esso stabilisce (articolo 1) che il personale militare delle F. E. D. è sottoposto a un regolamento di saldo unico, basato su uno Statuto comune. Tale retribuzione non ha il carattere esclusivo di una remunerazione per servizi resi, ma ha anche per scopo di assicurare ai titolari un livello di vita in rapporto con le loro funzioni (articolo 2)

Il trattamento base ha un'effettiva parità per i militari che prestano servizio nel territorio di uno stesso paese; mentre una certa differenziazione tra le remunerazioni militari nei vari Paesi è prevista dall'articolo 3, che distingue quali elementi costitutivi dell'assegno, un soldo base comune, una maggiorazione di residenza ed una indennità di lontananza. Gli articoli 4 e 5 si riferiscono agli altri benefici (equipaggiamento, vitto, cure mediche e farmaceutiche, indennità speciale, trasporti, alloggio). Tutte tali disposizioni dovranno formare oggetto di regolamento da emanare dal Commissariato su parere conforme del Consiglio deliberante all'unanimità.

Anche lo Statuto e la remunerazione del personale civile della C. E. D., cui il Commissariato non ritenesse applicabile la regolamentazione di lavoro in vigore o nello Stato di soggiorno o nello Stato d'origine degli interessati, dovranno venire stabiliti dal Commissariato su parere conforme del Consiglio deliberante all'unanimità (articolo 8). Ed altrettanto vale per il regime delle pensioni, il quale dovrà tendere all'applicazione del principio della identità di diritti in materia di pensioni; restando inteso che, fino all'entrata in vigore del relativo regolamento, il personale della Comunità — quanto a regime di pensione — resterà sottoposto alla legislazione dello Stato di cui è cittadino (articolo 9).

f) Regime commerciale e fiscale della Comunità.

È stabilito nel titolo III della Convenzione sullo Statuto delle F. E. D. Il capitolo I detta norme in particolare sul regime commerciale e doganale riservato alla C. E. D. dagli Stati membri, nonché sulla percezione nei confronti della C. E. D. delle imposte sul consumo e sugli affari esistenti nei singoli Stati. Il capitolo II detta norme per quanto riguarda la soggezione della Comunità e delle persone fisiche che ne dipendono alle altre imposte percepite dagli Stati membri.

TITOLO IV. — DISPOSIZIONI DI CARATTERE ECONOMICO.

Le disposizioni di carattere economico sono contenute principalmente negli articoli da 101 a 111 del Trattato.

a) Preparazione dei programmi.

Spetta al Commissariato, in consultazione con i Governi degli Stati membri, preparare i programmi comuni di armamento, equipaggiamento, approvvigionamento o in-

frastruttura delle F. E. D. (articolo 101). In tale preparazione esso deve ispirarsi ai principi indicati nell'articolo 102, e cioè: 1°) utilizzare al meglio le attitudini tecniche ed economiche di ciascuno Stato membro ed evitare di provocare disturbi gravi nell'economia di ciascuno di essi; 2°) tener conto dell'ammontare delle contribuzioni finanziarie di ciascuno Stato; 3°) tendere a semplificare e standardizzare; il Consiglio può a maggioranza di due terzi dare al riguardo direttive generali vincolanti al Commissariato.

I programmi suddetti sono approvati dal Consiglio assieme al bilancio finanziario su cui gravano le relative spese (articolo 103, § 1, e vedi più sopra lettera b, n. 1, delle Disposizioni di carattere finanziario). Particolari norme esistono per i programmi estendentesi a periodi di più di un esercizio finanziario (articolo 103, § 102).

b) Esecuzione dei programmi.

È assicurata dal Commissariato, in consultazione col Consiglio e coi Governi degli Stati membri (articolo 104, §§ 1 e 2).

L'articolo 104, ai §§ 3 e 4, stabilisce i principi generali cui dovrà attenersi il Commissariato nella conclusione dei contratti per l'esecuzione dei programmi; in particolare i contratti superiori a un determinato ammontare dovranno essere, prima della decisione, sottoposti ad una Commissione dei contratti composta da cittadini degli Stati membri (articolo 104, § 5). In attesa della emanazione, da parte del Commissariato, dei regolamenti relativi al riguardo, la conclusione dei contratti verrà fatta conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari in vigore nei singoli Stati membri (articolo 104-bis).

L'articolo 104, § 7, e l'articolo 105 stabiliscono norme per i casi in cui l'esecuzione dei programmi: a) si urti ad interventi o pratiche tali da falsare il normale giuoco della concorrenza, e b) incontri gravi difficoltà per cause di ordine economico o tecnico.

c) Programmi di ricerca scientifica.

È previsto un programma comune in tale campo, nelle stesse condizioni in cui si svolgono gli altri programmi economici (articolo 106).

d) Regolamentazione relativa ai materiali di guerra.

La produzione di materiali di guerra, l'importazione e l'esportazione di essi da e verso Paesi terzi, le misure interessanti impianti de-

stinati alla produzione del materiale stesso, *la fabbricazione di prototipi e la ricerca tecnica* relativa al materiale in questione possono effettuarsi solo in base ad autorizzazione del Commissariato; altrimenti sono vietati (articolo 107, §§ 1 e 3). Un allegato (Annexe 1) all'articolo 107 indica qual è il materiale di guerra cui tale norma si riferisce.

Le autorizzazioni sono concesse secondo un regolamento stabilito entro tre mesi dall'entrata in vigore del Trattato (articolo 107-bis) dal Commissariato su parere conforme del Consiglio; il Commissariato deve attenersi al riguardo alle disposizioni indicate nel § 4 dell'articolo 107 tra cui sono da rilevarsi: 1°) il divieto di accordare autorizzazioni per alcuni materiali, indicati nell'allegato II all'articolo stesso, nelle zone strategicamente esposte, salvo differente decisione del Consiglio deliberante all'unanimità; 2°) norme speciali relative alla installazione di nuove fabbriche di polvere e razzi antiaerei; 3°) la concessione di autorizzazioni generali per quanto riguarda il materiale di guerra necessario alle forze degli Stati membri che non siano incluse nelle F.E.D., e 4°) la concessione di autorizzazioni generali per i prodotti, considerati di guerra nell'allegato I, destinati ad usi civili.

Il Commissariato ha il diritto di chiedere ed ottenere dalle imprese che producono il materiale di guerra in questione tutte le informazioni che gli sono necessarie per il compimento della sua missione (articolo 108, § 1).

Speciali sanzioni, la cui applicazione è demandata alla Corte, sono previste per le persone e le imprese che contravvengono alle disposizioni di questa regolamentazione relativa al materiale di guerra (articolo 107, § 6, articolo 108, § 2).

e) Comitato consultivo.

Per coadiuvare il Commissariato nella preparazione ed esecuzione dei programmi economici è prevista la costituzione di un Comitato consultivo comprendente non meno di 25 e non più di 34 componenti, cittadini degli Stati membri, tra cui un certo numero (uguale tra loro) di rappresentanti dei produttori e dei lavoratori (articoli 109 e 110).

f) Piani di mobilitazione economica.

Il Commissariato, in consultazione con i Governi degli Stati membri, prepara programmi relativi alla mobilitazione delle risorse economiche degli Stati membri (articolo 111).

CAPITOLO V.

CONSIDERAZIONI GENERALI

1. — Attraverso le disposizioni riassunte nel capitolo che precede (IV) vengono posti in atto i principi fondamentali che hanno guidato i sei Governi nel porre mano agli accordi in questione, principi che sono stati esposti e lumeggiati nella Premessa (capitolo I) della presente relazione. Non è da meravigliarsi che, di fronte alla importanza, vastità e novità degli scopi da raggiungere, tali disposizioni siano numerose e complesse. Gli accordi investono, infatti, come si è avuto occasione di rilevare, settori importantissimi e delicati della vita delle nazioni, quali, oltre quello della difesa e della organizzazione militare in senso proprio, quelli della economia e della finanza statale; e nessuna preoccupazione è, in tali condizioni, apparsa eccessiva — nel procedere verso gli obiettivi fissati — per assicurare che il trapasso dalle attuali situazioni alla nuova struttura comunitaria sia tale da garantire agli Stati membri che vengano effettivamente raggiunte quelle finalità che li hanno mossi alla conclusione degli accordi in questione.

Nel corso dei negoziati, la Delegazione italiana ha inquadrato la sollecitata tutela dei nostri interessi nel più ampio quadro della collaborazione tra i sei Paesi ispirata alle direttive che il Governo persegue in materia di politica di integrazione europea. Le discussioni sono state laboriose e lunghe ed hanno dovuto superare momenti non facili, quando sono venute in confronto determinate tesi di impostazione divergente: è appunto il superamento di tali opposte tesi, avvenuto in spirito di conciliazione e di reciproca comprensione, che conforta a pensare che i risultati raggiunti con gli accordi in questione costituiscono passi di importanza non contingente, ma essenziale sul cammino della unione europea. Naturalmente da parte di ciascuno degli Stati membri è stato necessario, a tal fine, andare incontro ad alcune esigenze degli altri senza fermarsi, salvo nei casi in cui è sembrato che principi fondamentali fossero in giuoco, su posizioni di intransigenza che non sarebbero state giustificabili.

Concreti interessi italiani sono stati chiaramente tutelati dalla introduzione nel Trattato di numerose disposizioni da noi richieste: e ciò non solo nel settore militare, allo scopo di mantenere determinate situazioni di equi-

librio, anche di fronte ad alcuni peculiari aspetti di politica internazionale, ma anche — e con particolare attenzione — nei settori dell'economia e della finanza statale. È da considerare al riguardo che un altro degli scopi che si confida venga raggiunto con gli accordi in questione è quello di conseguire che gli obiettivi militari comuni imposti dalle esigenze di difesa siano raggiunti in forma più economica di quel che non sarebbe possibile perseguendo separatamente gli stessi obiettivi: il che sarà conseguenza dell'impiego più razionale ed economico delle risorse di ciascun Paese, nonché dell'allargamento dei mercati di produzione e di consumo. Ciò significa disporre di più ampie possibilità per far sì che i detti obiettivi vengano raggiunti senza portare pregiudizi al progresso sociale dei popoli, scopo questo che resta per il Governo italiano elemento fondamentale di politica.

Vanno infine sottolineate, dal punto di vista politico, le condizioni nelle quali, in base alle disposizioni del Trattato, l'Italia partecipa alla direzione della Comunità. Nell'Assemblea, nel Consiglio dei Ministri, nel Commissariato, nella Corte è assicurata all'Italia la partecipazione paritaria che, in base al contributo che essa apporta alla comunità, le compete: ed i sistemi di votazione sono tali che l'opinione dei rappresentanti italiani avrà sempre il dovuto peso. Del resto inoltre per le più importanti decisioni sono previste — come precisato man mano nella esposizione dettagliata fatta in precedenza — decisioni del Consiglio prese all'unanimità, il che assicura che gli interessi fondamentali degli Stati membri abbiano la più opportuna tutela.

2. — Per quanto riguarda la procedura di ratifica degli accordi istitutivi della C. E. D. si constata che tale procedura è oggi completata in Germania, in Belgio ed in Olanda; ed in Lussemburgo appare ormai una questione di poche settimane.

Nella Repubblica Federale di Germania una maggioranza costituita da democristiani e liberali ha approvato il Trattato il 19 marzo 1953 al Bundestag, con 222 voti contro 165, ed il 15 maggio dello stesso anno al Bundesrat, con 23 voti contro 15; va notato che i social-democratici hanno votato contro la C. E. D., per una questione di principio, perchè ritenevano cioè necessario che la Repubblica Federale si dedicasse innanzi tutto, ed anzi esclusivamente, al problema dell'unificazione della Germania.

In Olanda, una maggioranza costituita da socialisti, democratici cristiani e liberali ha approvato il 23 luglio 1953, con 75 voti favorevoli contro 11 contrari, il Trattato alla Camera Bassa e, con 36 voti favorevoli contro 4 contrari, alla Camera Alta, il 29 gennaio 1954.

Nel Belgio, il Trattato è stato approvato dalla Camera Bassa il 26 novembre 1953, con 148 voti favorevoli contro 49 contrari, e da quella Alta il 12 marzo 1954 con 125 voti contro 40 voti contrari e 2 astensioni. Ha votato a favore del Trattato una maggioranza costituita da liberali, da cristiano-sociali e da gran parte dei socialisti.

Da queste cifre risulta che l'approvazione del Trattato è stata ottenuta dai Parlamenti belga, olandese e tedesco con una larghissima maggioranza costituita da deputati e senatori dei partiti democratici di centro e di centro-sinistra.

Il Governo del Lussemburgo, in base ad una vecchia e nota consuetudine per tutte le questioni attinenti alla politica estera e perciò anche per la ratifica del Trattato C. E. D., ha voluto aspettare la decisione finale del Belgio; si può oggi ritenere che la ratifica lussemburghese sia esclusivamente una questione di breve tempo.

Per quanto riguarda questa decisione da parte dei Paesi del Benelux, è da ricordare che il Belgio, e soprattutto l'Olanda, furono all'inizio tra i più riluttanti ad affrontare il problema dell'integrazione militare, ma, una volta convinti della necessità di arrivare alla C. E. D., ambedue proseguirono senza esitazione e con fermezza sulla strada della ratifica.

Nel Parlamento francese il Trattato è stato presentato dal Governo al principio del 1953 e si trova all'esame delle Commissioni competenti. Sono a favore del Trattato i democristiani, la maggioranza dei socialisti e buona parte dei radicali e degli indipendenti. E vari elementi consentono di pensare che ogni giorno si rafforzano in Francia le forze di coloro che vogliono la realizzazione della C. E. D. e, attraverso di essa un'Europa unita.

Per quanto riguarda l'Italia, gli accordi relativi alla C. E. D. vennero già presentati alla Camera dei deputati nel dicembre 1952. Una Commissione speciale, nominata dal Presidente della Camera stessa per l'esame del relativo disegno di legge, vi dette la sua approvazione nel marzo 1953 a notevole maggioranza. Ma dato l'avvicinarsi della fine della legislatura non fu possibile concludere il procedimento parlamentare.

3. — Con il presente disegno di legge vengono emanate le disposizioni intese ad autorizzare la ratifica e a dare esecuzione intera alle norme contenute nel Trattato e negli altri accordi connessi all'istituzione della Comunità.

Il primo comma dell'articolo unico del disegno di legge contiene la consueta formula di autorizzazione alla ratifica ed alla piena ed intera esecuzione degli Atti stessi.

Con il comma secondo viene conferita al Governo una delega legislativa della durata di mesi 18: essa è indispensabile, perchè l'attuazione del Trattato e degli altri accordi connessi importerà notevoli variazioni e adattamenti nella legislazione interna italiana. Tali variazioni e adattamenti non sono attualmente prevedibili, giacché dipenderanno dall'attività concreta che gli organi della C. E. D. svolgeranno in adempimento dei principi posti dal Trattato e dagli accordi complementari che saranno ulteriormente stipulati dagli Stati membri.

La delega stessa è pienamente conforme all'articolo 76 della Costituzione, giacché la normazione delegata dovrà, come è detto nel testo del provvedimento, muoversi nei limiti dei principi e dei criteri risultanti dagli accordi di Parigi.

Il terzo comma riguarda la procedura che il Parlamento dovrà adottare nell'eleggere i tre delegati italiani all'Assemblea in aggiunta a quelli che ne fanno parte *ex officio*, in quanto per l'articolo 33 del Trattato la qualità di membro dell'Assemblea della Comunità europea per il carbone e l'acciaio coincide con quella di membro dell'Assemblea della C. E. D.

Il comma terzo riproduce la formula votata dal Parlamento con la legge che ha autorizza-

to la ratifica del Trattato istitutivo del Consiglio d'Europa e sancisce la prassi già adottata dalle Camere in occasione della elezione dei delegati italiani all'Assemblea della Comunità europea per il carbone e l'acciaio. Per quanto concerne la ripartizione dei tre delegati tra le due Camere, le quali sono poste, come è noto, su un piano di assoluta parità costituzionale, si è tenuto conto, nella specie, dell'unico criterio utilizzabile, e cioè quello del numero dei componenti rispettivi. Ne è derivata la prevalenza della rappresentanza della Camera, la quale dovrà eleggere due delegati, spettando al Senato la designazione del terzo.

Onorevoli colleghi, il Governo, nel presentare il disegno di legge di ratifica del Trattato C. E. D., si è assunto le proprie responsabilità ed ha fatto la sua scelta. Tocca ora al Parlamento fare altrettanto.

Due spaventosi conflitti mondiali nel corso di una sola generazione hanno imposto l'urgente necessità di ricercare soluzioni nuove e di rinunciare definitivamente alla strada percorsa e fallita nel passato. La C. E. D. è una soluzione lungimirante, imposta dalle circostanze e destinata ad accelerare un'ineluttabile evoluzione storica. È questa evoluzione che fatalmente porta gli Stati, una volta raggiunta l'unità nazionale, a cercare di unirsi fra loro in una forma confederale o federale, per poter far fronte alla nuova situazione internazionale e meglio risolvere i loro problemi economici e quelli inerenti alla comune difesa.

Chiedendo al Parlamento di ratificare gli accordi firmati due anni fa a Parigi, il Governo è convinto di servire i veri interessi dell'Italia, dell'Europa e della Pace.

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare ed il Governo a dare piena ed intera esecuzione al Trattato che istituisce la Comunità europea di difesa firmato a Parigi il 27 maggio 1952 ed agli altri Accordi relativi, allegati alla presente legge.

Il Governo è delegato ad emanare, entro 18 mesi, con decreti aventi forza di legge, le norme necessarie per dare attuazione agli Accordi sopraindicati, secondo i principi ed i criteri degli Accordi medesimi.

I tre delegati italiani, di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del Trattato che istituisce la Comunità europea di difesa, sono eletti dalle due Camere, fra i propri componenti, a maggioranza assoluta dei votanti, nella misura di due per la Camera dei deputati e di uno per il Senato della Repubblica.